

CXV SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1991

Presidenza del Vicepresidente BAGHINO

i n d i

del Vicepresidente SCANO

INDICE

Testo unificato della proposta di legge

Loretto - Tamponi - Serra Giuseppe - Ladu Salvatore - Fadda Paolo - Corda - Giagu - Randazzo - Usai Sandro - Soro - Tidu - Amadu - Atzori - Carusillo - Fantola - Serra Antonio - Baghino - Deiana - Manunza - Onida - Sechi - Selis - Serra Pintus: "Disciplina del settore commerciale" (56), della proposta di legge Morittu - Puligheddu - Ladu Giorgio - Melis - Meloni - Murgia - Ortu - Planetta - Salis - Serrenti: "Disciplina del settore commerciale" (138), del disegno di legge: "Piano regionale per il commercio" (142) e della proposta di legge Ruggeri - Sanna - Cuccu - Dadea - Barranu - Ladu Leonardo - Satta Gabriele - Zucca - Urraci: "Disciplina del settore commercio in Sardegna" (148). (Continuazione della discussione e approvazione col titolo "Disciplina del settore commerciale"):

DEGORTES, Assessore del turismo, artigianato e commercio	3494
ONNIS	3495, 3538
RUGGERI	3496
CARUSILLO	3496

FADDA PAOLO	3496
SATTA GABRIELE	3497, 3501, 3508, 3509, 3523, 3525, 3526, 3530
ZUCCA	3497
USAI SANDRO	3497, 3519, 3523, 3525
MULEDDA	3499
LADU LEONARDO	3499
MELONI	3500, 3510
BAROSCHI	3505, 3507
CARTA, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	3539

La seduta è aperta alle ore 17 e 28.

MANUNZA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di giovedì 11 luglio 1991, che è approvato.

Continuazione della discussione del testo unificato della proposta di legge Loretto - Tamponi - Serra Giuseppe - Ladu Salvatore - Fadda Paolo - Corda - Giagu - Randazzo - Usai Sandro - Soro - Tidu - Amadu - Atzori - Carusillo - Fantola - Serra Antonio - Baghino - Deiana - Manunza - Onida - Sechi - Selis - Serra Pintus: "Disciplina del settore commerciale" (56), della proposta di legge Morittu - Puligheddu - Ladu Giorgio - Melis - Meloni - Murgia - Ortu - Planetta - Salis - Serrenti: "Disciplina del settore commerciale"

(138), del disegno di legge: "Piano regionale per il commercio" (142) e della proposta di legge Ruggeri - Sanna - Cuccu - Dadea - Barranu - Ladu Leonardo - Satta Gabriele - Zucca - Urraci: "Disciplina del settore commercio in Sardegna" (148)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato dei progetti di legge numero 56, 138, 142 e 148. Dichiaro chiusa la discussione generale. Considerato lo scarso numero di consiglieri presenti, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17 e 30, riprende alle ore 17 e 58).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del turismo, artigianato e commercio.

DEGORTES (P.S.I.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. Signor Presidente, colleghi, noi riteniamo che questo provvedimento avrebbe certamente maritato una maggiore attenzione da parte dell'Assemblea; per la prima volta, infatti, il Consiglio sta per approvare un provvedimento di disciplina del commercio, che certamente avvierà un processo di razionalizzazione del settore, un processo di trasformazione graduale ma radicale, del sistema distributivo. Noi esprimiamo una ragionevole soddisfazione sul contenuto di questo provvedimento. Non usiamo toni trionfalistici, ma siamo ragionevolmente soddisfatti, perché consapevoli che l'elaborazione del testo unificato è frutto di una convergenza unitaria delle forze politiche ed ha registrato una partecipazione diffusa delle associazioni di categoria, nonché un forte consenso da parte delle associazioni dei consumatori. Si tratta, naturalmente, di un provvedimento perfettibile, e a questo proposito condividiamo, in parte, le considerazioni svolte dai colleghi Muledda e Satta Gabriele: un provvedimento perfettibile in quanto rappresenta la sintesi unitaria di posizioni originariamente differenziate. Un provvedimento che comunque vuol segnare il superamento di un sistema distributivo ancora caratterizzato dal modello della primitiva bot-

tega, con una funzione di elementare raccordo tra la produzione agricola e industriale ed il consumatore finale; un sistema caratterizzato da arretratezza e da un eccessivo numero di esercizi commerciali.

Se sono attendibili i dati forniti dalle associazioni di categoria, in Sardegna esistono 137-140 mila imprese commerciali, con un concorso alla formazione del prodotto lordo pari a circa il 64-65 per cento e con un'analoga rilevanza per quanto riguarda i livelli occupativi. E' altrettanto vero, però, che all'interno di questi dati si nasconde una disoccupazione reale, una condizione di precarietà e di mera sopravvivenza. Da qui l'esigenza di avviare una razionalizzazione del comparto che sino ad oggi ha anche svolto un ruolo di area-parcheggio, di area di sosta. Questo processo di razionalizzazione va avviato senza nostalgie rispetto al passato, senza nostalgie, soprattutto, rispetto a quel modello che nel corso di questi anni è stato caratterizzato e rappresentato dalla bottega. Una bottega con un ruolo più o meno passivo così come più o meno passivo è stato il ruolo della pubblica amministrazione, che il più delle volte si è limitata al mero rilascio delle autorizzazioni. Dobbiamo quindi avviare un processo volto ad affermare una moderna impresa commerciale: un'impresa commerciale che deve finalmente trovare regole certe e valide sull'intero territorio della Regione.

In Sardegna peraltro, nel corso di questi anni, è avvenuta anche una razionalizzazione selvaggia, con la calata nella nostra Isola della grande distribuzione. Noi abbiamo davanti due scelte: accogliere, accettare, subire una forma di razionalizzazione selvaggia, oppure governare questo processo di razionalizzazione. E' quest'ultima la scelta che noi abbiamo fatto. Un processo di trasformazione, di innovazione, di ammodernamento della struttura distributiva da perseguire attraverso atti di programmazione e di indirizzo della Regione, finalizzati a costruire nel comparto una dimensione ottimale che risponda alle esigenze socio-economiche della realtà sarda.

E' evidente che questo processo comporta dei costi sul piano sociale; è evidente che

queste terapie di risanamento determinano situazioni di turbativa nel mercato. Proprio per questo noi abbiamo introdotto all'interno del provvedimento anche un ammortizzatore sociale. Una razionalizzazione che comporta dei costi, in termini di chiusura di quella realtà complessa e diffusa rappresentata dal vecchio modello, dove cioè viene accompagnata da adeguati investimenti per assorbire la disoccupazione, cioè per fronteggiare l'espulsione della disoccupazione nascosta che attualmente esiste all'interno del comparto. Rispetto ad un processo selvaggio, che è quello attualmente in essere, volgiamo favorire un processo che garantisca una gradualità delle trasformazioni.

Dobbiamo intraprendere con determinazione, con coraggio, la scelta dell'efficienza dell'impresa. In alcuni settori merceologici certamente siamo tra le Regioni che registrano livelli ormai eccessivi di presenza, soprattutto nel settore dei generi alimentari. Un eccesso di presenza che non risponde agli interessi del consumatore. Cogliamo certamente i limiti che sono stati rappresentanti nel corso del dibattito di questa mattina, ma riteniamo comunque urgente introdurre delle regole che consentano di razionalizzare questo settore. Razionalizzare significa garantire servizi reali alle imprese, significa predisporre strumenti capaci di assicurare la tutela del consumatore, significa favorire l'associazionismo tra i diversi operatori. La scelta che noi abbiamo fatto è quella di un metodo non impositivo (non quindi un atto di indirizzo, da parte della Regione, calato dall'alto) ma un metodo propositivo, un metodo incentivante, un metodo, soprattutto, di programmazione contrattata con le associazioni di categoria. Questa è la filosofia che ha caratterizzato la volontà convergente delle forze politiche, questa è la filosofia che ha caratterizzato la proposta presentata dalla Giunta. Siamo consapevoli che permangono dei limiti all'interno del provvedimento, ma siamo altrettanto consapevoli che dobbiamo avviare questo processo, se vogliamo allineare la nostra Regione con le realtà più avanzate del Paese.

Io credo che esistano ancora margini per perfezionare questo provvedimento, conser-

vando naturalmente lo spirito unitario che ha caratterizzato i lavori della Commissione. Altra cosa sarebbe se invece la scelta del Consiglio andasse verso uno slittamento nell'adozione del provvedimento. Mi è sembrato comunque di cogliere una prevalente volontà unitaria nel Consiglio per introdurre miglioramenti nel corso dei lavori di questo pomeriggio: del resto è una svolta necessaria, se si vuole realmente avviare questo processo graduale, i cui tempi sono prefigurati nel provvedimento esitato dalla Commissione. Dobbiamo recuperare un ritardo ormai annoso e non giustificato, considerato che ha una potestà legislativa concorrente, confermata anche dalla sentenza della Corte costituzionale. Io mi auguro che il Consiglio voglia recuperare quel ritardo storico di cui si è parlato nel corso del dibattito, quella disattenzione nei confronti del settore del terziario. Questo provvedimento sta anche a dimostrare che finalmente la Regione riconosce un ruolo importante al settore del commercio: nessuno può ormai accusare il comparto di ruolo parassitario nel sistema economico della nostra Isola. Forse si tratta di un riconoscimento tardivo, ma è un riconoscimento importante, da parte di una Regione che certamente sta cambiando e che veramente, con questo provvedimento, vuole allinearsi alle situazioni più avanzate del nostro Paese.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del titolo.

SECHI, *Segretario*:

Titolo: "Disciplina del settore commerciale"

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Onnis. Ne ha facoltà.

ONNIS (P.S.D.I.). Signor Presidente, poche parole, perché la replica dell'Assessore ha

fugato alcuni dei dubbi che io avevo a proposito di questo provvedimento molto complesso, articolato e che, come giustamente ha detto l'Assessore, per alcuni aspetti può e deve essere perfezionato. Ciò significa, a mio avviso, che occorrerà un'attenzione particolare dell'Aula, affinché quegli aspetti vengano meglio definiti. Ho la sensazione che questo provvedimento soffra di un certo eccesso di regolamentazione. Un processo che molte volte può anche uccidere una legge, perché una regolamentazione non facilmente applicabile, non funzionale ad un *iter* amministrativo accelerato, rapido, razionale, finisce per essere più nociva che utile. L'accentramento, soprattutto mi è sembrato esagerato; il piano concentra nella Regione gran parte dei poteri, senza un contratto con le amministrazioni locali, con le province, con chi ha il compito poi di redigere i piani locali e i piani di settore. L'Assessore diceva tuttavia che tutti questi aspetti possono essere modificati. Io mi auguro che ciò possa essere fatto, in particolare per quanto attiene il comitato, cui effettivamente mi sembra siano attribuiti pieni poteri e soprattutto perché non è fissato alcun termine per la formulazione del relativo parere, che il progetto di legge prevede obbligatorio. Invece io riterrei opportuno che venisse fissata una scadenza certa per la formulazione di questo parere, che non può essere dato discrezionalmente, cioè quando il comitato è disponibile a darlo; bisogna che vi siano tempi certi, a garanzia delle amministrazioni che questo parere chiedono.

Un altro degli aspetti che la legge mi sembra trascuri e che sarà oggetto probabilmente di qualche emendamento riguarda la salvaguardia delle svolte già operate dalle amministrazioni locali, per quanto attiene soprattutto all'inseadimento di grosse strutture già con autorizzazioni concesse, con finanziamenti concessi, con progetti esecutivi in atto. Non vorrei che - un po' come è successo con la legge urbanistica - ad un certo punto un corpo normativo estraneo si calasse in una realtà che noi non conosciamo, prevedendo stravolgimenti che potrebbero anche rivelarsi, alla fine, dirompenti, almeno per certe situazioni. Quindi, nelle norme transitorie, sarà forse il caso di prevedere qualche

misura cautelare per evitare effetti di questo genere. Mi limito a queste osservazioni, per non perdere altro tempo considerando che ci attendono altri impegni. Il mio intervento ha voluto solo indicare alcuni aspetti della legge che possono essere emanati, anche alla luce di quanto ha dichiarato l'Assessore, che mi è sembrato, da questo punto di vista, molto disponibile.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ruggeri. Ne ha facoltà.

RUGGERI (P.D.S.). Presidente, sul prosieguo dei lavori: chiederei una sospensione di qualche minuto, poiché sono in corso di elaborazione alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Sospensione per quanto tempo?

RUGGERI (P.D.S.). Una decina di minuti.

PRESIDENTE. E' stata avanzata la richiesta di una sospensione non superiore a dieci minuti da parte dell'onorevole Ruggeri, a nome del Gruppo del P.D.S. Ha domandato di parlare l'onorevole Carusillo. Ne ha facoltà.

CARUSILLO (D.C.). Signor Presidente, io non entro nel merito di questa ulteriore richiesta di sospensione, della quale - mi scusi il collega Ruggeri - non ho neanche sentito le motivazioni a sostegno; mi si consenta tuttavia uno sfogo: non è concepibile continuare ad andare di sospensione in sospensione. Non è possibile restare due giorni sequestrati a Cagliari per andare di sospensiva in sospensiva.

PRESIDENTE. L'onorevole Carusillo si è dichiarato contrario. Ha domandato di parlare l'onorevole Fadda Paolo. Ne ha facoltà.

FADDA PAOLO (D.C.). Signor Presidente, io credo che la richiesta formulata dal collega Ruggeri sia legittima. Vorrei fare tuttavia una controproposta; potremmo sospendere l'esame degli articoli che sono da emendare e nel frattempo andare avanti con gli articoli condi-

visi da tutti per non rischiare di rimanere due giorni a discutere di una legge su cui, poi, le ragioni di contrasto non sono impossibili.

PRESIDENTE. C'è una controproposta dell'onorevole Paolo Fadda, il quale chiede di sospendere l'esame degli articoli che saranno oggetto di emendamenti. Io ricordo che sulla richiesta di sospensiva possono parlare un consigliere a favore ed uno contro; ha parlato contro l'onorevole Carusillo, c'è stata una controproposta dell'onorevole Fadda.

Ha domandato di parlare l'onorevole Satta Gabriele. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Signor Presidente, sono state formulate due proposte e credo che se ne possa avanzare una ulteriore. In effetti non sono poi tanti gli articoli controversi; però, come ho avuto modo di motivare stamane, alcuni di essi vanno attentamente vagliati e non nella solitudine di ciascun consigliere, ma nell'ambito di un più ampio confronto. Se questo è il metodo di lavoro che vogliamo ricercare, il tempo occorrente sarà leggermente superiore ai dieci minuti. Pertanto proporrei sempre che ciò sia possibile, di sospendere l'esame dell'articolato per dar modo ai consiglieri che intendono presentare emendamenti di lavorare confrontandosi tra loro e con la Giunta; contemporaneamente potremmo esaminare altri provvedimenti, magari meno impegnativi.

PRESIDENTE. Quindi lei propone all'Aula di sospendere l'esame dell'articolato.

C'è dunque, — per amore di chiarezza — un'altra proposta, che è quella di non procedere all'esame degli articoli. Dico bene, onorevole Satta?

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Per consentire di lavorare congiuntamente...

PRESIDENTE. I motivi li ha già spiegati. La motivazione ufficiale è quella di "consentire". Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.D.S.). Io ritengo che si debbano mettere in essere tutti gli sforzi per rendere i lavori più agili e produttivi. All'insegna di questo presupposto elementare ed ovvio — ma non per questo meno giusto, perché non sempre le cose ovvie sono ingiuste — ritengo che si debba sospendere l'esame di questo progetto di legge sul commercio per concordare nel complesso tutti gli emendamenti e per procedere poi ad una rapida approvazione della legge. Se infatti ci si fermasse su ogni articolo che dovesse incontrare singole obiezioni rischieremmo di prolungare ulteriormente i lavori. Quindi si tratta di non rinviare alle calende greche l'esame del provvedimento, ma di riprenderlo, oggi stesso, dopo aver attentamente esaminato tutti i problemi che sono oggetto di discussione e di confronto e che non sono ancora appianati.

PRESIDENTE. L'onorevole Zucca ha parlato a favore della proposta dell'onorevole Satta di sospendere l'esame dell'articolato. Ha domandato di parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.

USAI SANDRO (D.C.). Mi rendo conto che in un testo così importante, su una materia così delicata, tutti i consiglieri hanno diritto di parlare e di riflettere, per dare il loro contributo di intelligenza al varo della legge. Tuttavia, io, che sono un neo-consigliere e quindi non sono al corrente della prassi passata di questo Consiglio, faccio notare che ci vuole un minimo di correttezza e di coerenza e che vanno anche osservate le nuove norme regolamentari. Noi abbiamo iniziato a discutere questo testo e hanno avuto il tempo sufficiente per poterselo esaminare e studiare a caso, per presentare degli emendamenti oppure per prospettare alla maggioranza o comunque al Consiglio, prima di questo momento, gli aspetti da emendare. A me queste proposte sembrano tardive, manifestamente defatigatorie, puramente strumentali; se vi fossero state invece delle proposte costruttive, esse avrebbero trovato in noi, nella maggioranza, nella Giunta, in questi giorni in cui siamo stati fermi in Aula a far niente, degli interlocutori attenti e disponibili a trovare

un accordo, così come c'è stato un accordo in Commissione. Io voglio ricordare ai colleghi che hanno chiesto la sospensiva che questo progetto di legge è frutto di un lavoro intenso della Commissione, di un accordo raggiunto tra le forze politiche, di una mediazione attenta e abbastanza delicata, per certi versi. Penso quindi che i casi sono due: o si tratta di portare qui emendamenti di carattere tecnico, di carattere marginale, e allora il discorso è abbastanza semplice, si può anche concludere...

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Lei non può porre simili condizioni; si sospendono gli emendamenti che si ritengono necessari. Cosa vuol dire emendamenti di carattere marginale? Allora il mio ruolo è marginale?

USAI SANDRO (D.C.). Onorevole Satta, se lei sta attento...

PRESIDENTE. Onorevole Usai, vuole continuare per cortesia il suo intervento? Se ho capito bene lei ha detto che è contrario alla sospensione! Sta motivando la sua contrarietà alla proposta, o sbaglio?

USAI SANDRO (D.C.). Sto per terminare il mio intervento, Presidente. Se l'onorevole Satta starà attento a tutto il mio discorso capirà che non c'è una contrapposizione netta. Io sto facendo una serie di osservazioni; ho premesso che ognuno di noi ha il diritto di presentare emendamenti e di discutere la legge. Mi sembra però abbastanza strana e certamente interpretativa la proposta di una sospensione volta, evidentemente, a modificare l'intero impianto della legge. Ma allora, il lavoro che ha fatto il suo rappresentante in Commissione ha avuto un senso o serviva soltanto a far perdere tempo? Io sono contrario, e lo dico a nome del mio Gruppo, a che venga sospesa la seduta; se vi sono emendamenti possono essere presentati e si può discutere emendamento per emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione... No, mi dispiace, onorevole Fadda, può parlare solo

uno a favore e uno contro. Pongo in votazione la proposta di sospensione formulata dall'onorevole Ruggeri e più integralmente dall'onorevole Satta Gabriele, onde consentire un più approfondito esame degli articoli. Quindi sospensione di tutto l'articolato e passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno, per consentire una migliore organizzazione del lavoro ed in particolare di predisporre gli emendamenti. Pongo in votazione la proposta. Chi è favorevole alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non l'approva alzi la mano.

(Non è approvata)

Dobbiamo votare il titolo. Ha domandato di parlare l'onorevole Muledda. Ne ha facoltà.

MULEDDA (P.D.S.). Vorrei parlare sulla proposta dell'onorevole Fadda.

PRESIDENTE. Abbia pazienza, onorevole Muledda, siamo in sede di votazione del titolo. Dopo mi chiederà di parlare, ma non esiste la sospensiva dell'onorevole Fadda. Metto in votazione il titolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

SECHI, *Segretario*:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna finalizza la politica economica per il settore commerciale al perseguimento di obiettivi di corrispondenza della rete distributiva alle esigenze del sistema socio-economico regionale.

2. Nel quadro degli obiettivi generali di sviluppo regionale, la Regione determina gli

indirizzi e pone in atto gli strumenti indicati nella presente legge diretti a favorire l'ammmodernamento strumentale, lo sviluppo del sistema commerciale e l'efficienza delle imprese, al fine di assicurare attraverso l'adeguamento delle strutture, una maggiore funzionalità dei servizi offerti nell'interesse generale del consumatore, del turismo e degli altri settori produttivi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Muledda. Ne ha facoltà.

MULEDDA (P.D.S.). Signor Presidente, senza polemica alcuna nei confronti della Presidenza, io ritenevo di poter parlare sulla proposta di sospensione formulata dall'onorevole Fadda. Ma approfitto della discussione dell'articolo 1, anche perché non intendevo certamente votare quella proposta, cioè di procedere all'esame degli articoli non controversi, che dal punto di vista della sostanza non avrebbe cambiato assolutamente nulla. Io, onorevole Presidente, voglio soltanto far notare una cosa. Se dovessimo comportarci come la maggioranza si è comportata stasera, regolarmente e costantemente, credo che questo Consiglio non farebbe neanche un'altra mezz'ora di seduta. Le richieste di sospensioni, di rinvio e di quant'altro formulato dalla maggioranza e dalla Giunta sono quotidiane e più che quotidiane. Io vorrei che qualche volta si capisse che da parte nostra non c'è nessun animo né dilatorio, né defaticante, né polemico. Io l'ho detto stamattina, nel mio intervento: si vada a d approvare la legge, che in Commissione è già stata approvata all'unanimità. Abbiamo richiesto dieci minuti per proporre, unanimemente, le modifiche già opportune, non per stravolgere l'intero testo. Questo era il fine. Abbiate pazienza! Signor Capogruppo della Democrazia Cristiana, controlli i suoi ragazzi, perché a volte, quando scappano, rischiano di provocare danni che lasciano traccia. Non è interesse di nessuno rendere l'Aula impraticabile.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ladu Leonardo. Ne ha facoltà.

LADU LEONARDO (P.D.S.). Signor Presidente, prendo la parola sull'articolo 1, giusto per recuperare qualche minuto di tempo, necessario al nostro Gruppo per valutare lo stato delle cose, e per soffermarmi su alcune vicende che si sono testé verificate nell'Aula. Il nostro Gruppo ha dato in Commissione un contributo unitario per la definizione di una proposta di così grande importanza e rilievo per la Sardegna. Nella successiva discussione generale, in Aula non abbiamo rinunciato, naturalmente, a svolgere alcune riflessioni politiche ed alcune osservazioni critiche; abbiamo formulato anche qualche proposta di miglioramento e di adeguamento. Alcune osservazioni, collega Usai, forse erano di carattere marginale, altre invece di carattere sostanziale. Tuttavia il nostro Gruppo ha manifestato apertamente, lealmente, chiaramente la volontà politica...

(Brusii in Aula)

PRESIDENTE. Onorevole Fadda, onorevole Satta.

LADU LEONARDO (P.D.S.). No, a me non disturbano.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Non si fa così! Siete prepotenti e alla prepotenza si risponde.

PRESIDENTE. Onorevole Ladu, lei mi consente di sospendere la seduta?

LADU LEONARDO (P.D.S.). L'avrei proposto io alla conclusione del mio intervento, per riprenderlo ad ogni comma di ogni articolo. Ma se lei lo ritiene...

PRESIDENTE. Se ne assume la responsabilità la Presidenza.

LADU LEONARDO (P.D.S.). Questo naturalmente mi conforta, Presidente; conoscendo la sua intelligenza, rinuncio alla mia richiesta ed al mio intervento.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 30, viene ripresa alle ore 18 e 40.)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del testo unificato, devo annunciare all'Assemblea che ritengo si sia raggiunto un accordo. Nel corso della discussione sarà richiesta la sospensione dell'esame di ogni articolo sul quale si rendano necessarie la predisposizione e il coordinamento degli emendamenti. Ho riassunto in effetti la proposta del consigliere Fadda Paolo, che è accolta. Dico bene, onorevole Satta Gabriele? La richiesta verrà formulata ogni qualvolta l'articolo risulterà essere oggetto di emendamento o dovrà provvedersi al coordinamento di emendamenti. Riprendiamo quindi l'articolo 1. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Signor Presidente, chiedo la sospensione dell'articolo 1, perché nel secondo comma, laddove dice che si intende promuovere maggiore funzionalità, sembra che lo si voglia fare soltanto attraverso l'adeguamento delle strutture. Io ritengo che debba essere leggermente rivisto, perché così come è formulato appare limitativo e in contrasto con quello che è invece tutto l'articolato. Poiché quindi ritengo necessario presentare un emendamento, chiedo che venga sospeso l'esame dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Allora, su richiesta dell'onorevole Meloni viene sospeso l'articolo 1.
Si dia lettura dell'articolo 2.

SECHI, *Segretario*:

Art. 2

Quadro degli obiettivi

1. Gli interventi previsti dalla presente legge che dovranno essere realizzati dai piani ai vari livelli territoriali, sono volti a realizzare:

a) il coordinamento tra la programmazione commerciale ed urbanistica al fine di assicurare l'adeguatezza e la qualificazione del servizio commerciale, tenendo conto delle interrelazioni con gli insediamenti abitativi, produttivi, terziari, con la mobilità dei consumatori, con l'assetto dei tra sporti e della rete viaria;

b) la realizzazione della rete distributiva in modo tale da assicurare, per quanto possibile, anche un livello minimo di servizi commerciali nelle zone meno privilegiate;

c) la trasformazione e l'ammodernamento del sistema distributivo, con iniziative dirette, tra l'altro, alla creazione di centri commerciali e di altre strutture destinate alla commercializzazione dei prodotti regionali;

d) l'organizzazione di iniziative tendenti ad incrementare i rapporti tra commercio e turismo, sia stimolando la capacità della rete distributiva di promuovere la domanda turistica, sia consentendole di adeguarsi alla medesima;

e) il coordinamento delle iniziative di promozione commerciale, al fine di perseguire l'obiettivo di creare un'immagine univoca dei prodotti regionali;

f) l'associazionismo, la cooperazione ed il collegamento tra gli operatori, sia stimolando l'adozione di forme consortili o cooperativistiche per l'esercizio di attività commerciali, sia promuovendo l'istituzione e la gestione di servizi comuni tra le imprese;

g) l'aumento della produttività delle imprese e della professionalità degli operatori del settore commerciale al fine di assicurare lo sviluppo della struttura imprenditoriale in esso operante;

h) la predisposizione di adeguati servizi reali alle imprese anche al fine di agevolarne l'accesso e la permanenza sui mercati regionali, nazionali ed esteri;

i) l'erogazione di agevolazioni finanziarie agli operatori del settore commerciale finalizzate al conseguimento di soddisfacenti livelli reddituali, al miglioramento gestionale, all'ammodernamento delle strutture ed alla acquisizione di tecnologie evolute;

l) la predisposizione di strumenti capaci di assicurare la tutela dei consumatori in termi-

ni di informazioni sui prodotti offerti, di garanzia di qualità dei medesimi, di trasparenza e di razionalizzazione delle condizioni di offerta e di formazione dei prezzi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

SECHI, *Segretario*:

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE

Art. 3

Piano regionale di politica commerciale

1. La Giunta regionale approva il piano regionale di politica commerciale, di durata quinquennale che deve essere coordinato con il piano generale di sviluppo regionale e, qualora sia necessario, aggiornato in relazione allo scorrimento di tale piano.

2. Il piano regionale è elaborato in armonia con le previsioni di sviluppo regionale e sulla base di un'analisi dello stato e delle tendenze di sviluppo dell'apparato commerciale sardo, nei suoi diversi comparti, con particolare riguardo agli aspetti territoriali, alla situazione delle imprese, alla consistenza ed all'articolazione politica degli esercizi, all'occupazione ed alla capacità di spendita.

3. Il piano deve essere coordinato con gli altri interventi di programmazione regionale in settori connessi e, in particolare, con la programmazione urbanistica e territoriale.

4. Il piano regionale di politica commerciale costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo per l'esercizio delle funzioni di pianificazione e di autorizzazione delle attività commerciali.

5. Il piano, nei limiti consentiti dalla legislazione urbanistica statale e regionale, fissa i

criteri in base ai quali i Comuni individuano, negli strumenti urbanistici generali, le zone destinate agli insediamenti commerciali con particolare riguardo alle zone di espansione, nonché le zone a prevalente diversa destinazione nelle quali è consentito anche l'insediamento di esercizi per la vendita al dettaglio.

6. I criteri di cui al primo comma devono uniformarsi a quanto disposto nell'articolo 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e devono tendere al soddisfacimento delle seguenti indicazioni generali:

a) prevedere nelle zone di espansione la localizzazione di strutture commerciali, preferibilmente integrate in unità di servizio polifunzionali;

b) coordinare l'ubicazione di nuove attività di vendita alle disponibilità di spazi per il traffico veicolare;

c) consentire una equa distribuzione nel territorio comunale delle attività di vendita di beni di generale e largo consumo al fine di favorire un rapido accesso dei consumatori.

7. Per ottemperare ai principi, indicati nel comma precedente, nell'ambito del piano regionale di politica commerciale, devono essere stabiliti vincoli quantitativi per nuovi insediamenti, tenendo conto della mobilità dei consumatori, con particolare riferimento ai seguenti parametri:

a) rapporto tra popolazione residente e punti di vendita;

b) rapporto tra popolazione residente e superficie di vendita globale;

c) rapporto tra superficie da destinare a parcheggi e punti di vendita articolati per singole zone nelle quali viene eventualmente suddiviso il territorio comunale a norma del secondo comma dell'articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Satta Gabriele. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Signor Presidente, questo articolo sicuramente andrà coordinato con gli emendamenti che saranno presentati, per cui è opportuno sospenderlo.

PRESIDENTE. Su richiesta dell'onorevole Gabriele Satta viene sospeso l'articolo 3
Si dia lettura dell'articolo 4.

SECHI, *Segretario*:

Art. 4

Ambiti territoriali

1. Il piano regionale, elaborato sulla base dei criteri previsti nel precedente articolo 3, è articolato in sette sub-piani, relativi ad altrettanti ambiti territoriali definiti sub-aree, così individuati:

– sub-area di Cagliari – comprendente i comprensori 20-21-22-24-25;

– sub-area di Carbonia – comprendente i comprensori 18-19-23;

– sub-area di Oristano – comprendente i comprensori 14-15-16-17;

– sub-area di Nuoro – comprendente i comprensori 8-9-10;

– sub-area di Tortoli – comprendente i comprensori 11-12-13;

– sub-area di Sassari – comprendente i comprensori 1-2-5;

– sub-area di Olbia – comprendente i comprensori 3-4-6-7.

2. Nel caso in cui si proceda, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, alla istituzione di nuove province o circondali, gli ambiti territoriali riferiti alle singole sub-aree sono modificati, adeguandoli alla nuova suddivisione territoriale, con provvedimento dell'Assessore regionale competente in materia di commercio, sentito il comitato di cui all'articolo 7.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'articolo 4, l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.). Chiedo la sospensione per un esame più approfondito della configurazione degli ambiti territoriali.

PRESIDENTE. Su richiesta dell'onorevo-

le Baroschi viene sospeso l'articolo 4

Si dia lettura dell'articolo 5.

SECHI, *Segretario*:

Art. 5

Approvazione del piano regionale di politica commerciale

1. Il piano regionale di politica commerciale viene approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, previo parere della Commissione consiliare competente e del comitato di cui all'articolo 7 della presente legge.

2. Il primo piano regionale di politica commerciale viene approvato dalla Giunta entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, entro sei mesi prima della scadenza del piano stesso.

3. Nelle more dell'adozione del nuovo piano continua a produrre effetti il precedente.

4. Il piano viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

SECHI, *Segretario*:

Art. 6

Contenuti del piano regionale di politica commerciale

1. Il piano regionale di politica commerciale:

a) specifica, in armonia con le finalità e le norme della presente legge, gli obiettivi che la Regione si propone di realizzare e definisce le

linee essenziali degli interventi correlati a tali obiettivi;

b) prevede le direttive alle quali i Comuni si devono attenere nell'esercizio delle competenze loro demandate dalla presente legge, con riguardo, in particolare, alla concreta applicazione dei criteri di programmazione di cui al presente articolo;

c) individua le zone commerciali sovra comunali per le quali si rende opportuna una specifica programmazione;

d) predispose gli indirizzi generali atti a garantire una presenza adeguata, coordinata ed equilibrata nel territorio regionale di grandi strutture di distribuzione commerciale, compresi i centri commerciali all'ingrosso, i mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari e i centri commerciali al dettaglio;

e) stabilisce le modalità di insediamento e gli ambiti territoriali sovra comunali entro i quali i Comuni devono reperire le aree per i mercati all'ingrosso definendo, nel contempo, gli standard minimi degli impianti, delle attrezzature e dei servizi in rapporto alle funzioni ed alla capacità di attrazione del mercato;

f) indica per ciascuna zona del territorio regionale, di cui alla precedente lettera e), le condizioni per la concessione di autorizzazioni di vendita superiore a 1.500 metri quadrati (indipendente mente dal settore commerciale e dalla dimensione del Comune) e di esercizi relativi a settori di largo e generale consumo con la superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati da insediare nei Comuni con meno di 10.000 abitanti;

g) stabilisce - in relazione alle esigenze di ristrutturazione o di controllo della rete di vendita - i settori merceologici del commercio al dettaglio in sede fissa, compresi quelli alimentari e dell'abbigliamento, da sottoporre a criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni amministrative. Per gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai valori indicati dal piano regionale per ciascun settore merceologico, dovranno essere previsti limiti di sviluppo in relazione alla consistenza della superficie di vendita globale alla data del piano, e agli obiettivi di ristrutturazione della rete

commerciale da perseguire ai diversi livelli territoriali. Per gli esercizi aventi superficie di vendita fino ai valori suindicati dovranno essere determinati limiti di sviluppo sulla base di rapporti-tipo fra popolazione ed esercizi, tenendo, in particolare, conto delle esigenze delle zone di nuova urbanizzazione;

h) definisce i programmi e i relativi criteri di attuazione concernenti l'istituzione, l'ampliamento, lo spostamento e la soppressione dei mercati ambulanti e detta direttive per il loro funzionamento e per il rilascio delle autorizzazioni, provvede, altresì, a stabilire dei criteri e le direttive di programmazione per l'ambulantato, in relazione alle quote di mercato da attribuire al settore nel piano comunale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Satta Gabriele. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Chiederei la sospensione dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni la richiesta è accolta.

Si dia lettura dell'articolo 7.

SECHI, *Segretario*:

Art. 7

Comitato regionale per i problemi del commercio

1. Presso la Regione autonoma della Sardegna è istituito il comitato regionale per il commercio.

2. Il comitato è composto da:

a) L'Assessore regionale competente in materia di commercio, o un suo delegato, che lo presiede;

b) tre esperti designati dalla Giunta regionale, competenti in materia di commercio, urbanistica e turismo;

c) cinque esperti dei problemi della distribuzione designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti più rappresentative a livello nazionale, dei quali: uno per le imprese

della grande distribuzione, uno per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

d) due rappresentanti degli albergatori designati dalla organizzazione sindacale di categoria più rappresentativa a livello regionale;

e) due rappresentanti dei commercianti ambulanti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale;

f) tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle confederazioni sindacali;

g) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, un rappresentante dei Comuni della Sardegna, designato dall'A.N.C.I., e un rappresentante della Amministrazioni provinciali della Sardegna, designato dal l'U.P.I.;

h) due rappresentanti del movimento cooperativistico.

3. Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di commercio.

4. Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale entro 60 giorni dalla sua prima costituzione e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina e fino alla nomina del nuovo comitato.

5. Per ogni componente effettivo è nominato un componente supplente.

6. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

7. Le deliberazioni del comitato sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. In caso di mancata designazione di uno o più membri del comitato entro 30 giorni dalla data richiesta, la Giunta regionale provvede alla nomina dei componenti non designati, sempre che venga raggiunta la maggioranza dei componenti e ferma restando la possibilità della successiva integrazione.

9. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente almeno due volte l'anno in seduta ordinaria e tutte le volte che ne facciano richiesta almeno sei componenti, in seduta straordinaria.

10. Ai componenti del comitato competono gli emolumenti, le indennità e i rimborsi spese previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

11. I membri del comitato che non partecipino a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo e senza che intervengano i supplenti, decadono d'ufficio e sono sostituiti, nei modi di cui ai commi precedenti, per il rimanente periodo di durata in carica del comitato.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Usai Sandro - Fadda Paolo - Ruggeri

Articolo 7

All'articolo 7, comma secondo, la lettera d) è così sostituita:

“d) due rappresentanti degli albergatori designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale”. (1)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, prima della illustrazione dell'emendamento, l'onorevole Satta Gabriele. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Per risparmiare tempo, poiché anche questo è uno dei nodi segnalati, chiedo la sospensione dell'articolo e dell'emendamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la richiesta è accolta. L'articolo 7 è sospeso. Si dia lettura dell'articolo 8.

SECHI, *Segretario*:

Art. 8

Compiti del comitato

1. Il comitato svolge le seguenti funzioni:

a) esprime parere obbligatorio sul conte-

nuto dei programmi di politica commerciale ai vari livelli territoriali e propone le linee di azione a supporto dei Comuni per la predisposizione del piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita;

b) indica le modalità tese a favorire un'ampia diffusione dell'informazione sulla legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di commercio nonché l'acquisizione, da parte degli operatori del commercio e dei consumatori del commercio e dei consumatori, delle conoscenze sulla legislazione commerciale anche con la predisposizione di testi coordinati delle norme vigenti;

c) esprime parere obbligatorio sulle domande di autorizzazione per l'apertura e il trasferimento degli esercizi al dettaglio di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Satta Gabriele. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Chiedo che venga sospeso anche questo articolo.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la richiesta è accolta.

Si dia lettura dell'articolo 9.

SECHI, *Segretario*

Art. 9

Verifica annuale

1. Annualmente, l'Assessore regionale del commercio predispose una relazione sullo stato di attuazione del piano di politica commerciale avvalendosi delle indicazioni formulate dal comitato per i problemi del commercio di cui al precedente articolo 7.

2. La relazione di cui al comma precedente viene sottoposta entro il mese di maggio all'esame della Giunta, la quale la trasmette, per conoscenza, alla competente Commissione consiliare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

SECHI, *Segretario*:

Art. 10

Servizio commercio dell'Assessorato competente in materia di commercio

1. Presso l'Assessorato competente in materia di commercio è istituito – anche in soprannumero rispetto al limite massimo della struttura organizzativa individuata dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni – il “Servizio regionale del commercio”, presso il quale sono accentrare tutte le competenze dell'Assessorato in materia di commercio.

2. Il Servizio commercio è articolato nei seguenti settori:

a) affari generali e funzionamento del comitato per i problemi del commercio, funzionamento commissioni, promozione commerciale e prezzi amministrati;

b) commercio all'ingrosso, commercio al dettaglio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, edicole, fiere, mostre mercati e simili, annona, anagrafe esercenti forme atipiche di vendita;

c) carburanti;

d) sistema informativo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.). Signor Presidente, è capitato varie volte che con leggi settoriali si sia intervenuti sulla struttura dell'amministrazione. Il che può anche essere logico e giusto, però non al di fuori di un quadro di riferimento organico. Più volte, in prima Commissione, abbiamo sostenuto la necessità che queste modifiche della struttura dell'amministrazione

avvengano in maniera coordinata e vedendo complessivamente il problema. Ritengo che su questo articolo occorra perciò un ulteriore approfondimento, concernente l'opportunità stessa che sia inserito in questa legge.

PRESIDENTE. Lei formalizza una richiesta di sospensione?

BAROSCHI (P.S.I.). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la richiesta è accolta e l'articolo 10 è sospeso. Si dia lettura dell'articolo 11.

SECHI, *Segretario*:

Art. 11

Istituzione di una banca dati

1. Per agevolare la predisposizione del piano regionale di politica commerciale di cui all'articolo 3 della presente legge è istituita presso il Servizio commercio di cui all'articolo 10, una banca dati sul commercio, da aggiornare semestralmente, articolata per Comuni e comparti del settore commerciale.

2. Tale banca sarà, tra l'altro, finalizzata alla individuazione degli indici qualitativi e quantitativi necessari per la stima della produttività del lavoro nelle attività commerciali e della dimensione ottimale delle unità locali operanti nel settore commerciale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

SECHI, *Segretario*:

Art. 12

Piani comunali ed intercomunali

1. I Comuni sono tenuti a predisporre en-

tro sei mesi dall'approvazione del piano commerciale regionale, il piano commerciale di sviluppo che, nel rispetto dell'atto di indirizzo regionale, fissa gli indici qualitativi e quantitativi che devono essere conseguiti da ciascuna categoria di attività commerciali per i diversi rami della attività distributive e detta le altre prescrizioni previste dalla legislazione vigente. Il piano potrà subordinare il rilascio di nuove autorizzazioni alle sole iniziative che rispettino gli indici minimi sopra indicati.

2. I piani comunali ed intercomunali possono prevedere che per il rilascio di nuove autorizzazioni, per le attività distributive al dettaglio, il richiedente debba dimostrare di avere rilevato aziende relative allo stesso genere di attività commerciali aventi una superficie complessiva non inferiore al 40 per cento di quella della nuova iniziativa e di garantire una occupazione indotta pari a non meno del 50 per cento della disoccupazione creata dalla cessazione della vecchie attività rilevate dalla nuova.

3. Il piano determina per ciascun triennio quali debbano essere, nel rispetto dei minimi di cui al comma precedente, l'estensione in termini di superficie delle attività commerciali che devono essere rilevate e il livello di occupazione indotto che deve essere garantito per il rilascio delle nuove autorizzazioni.

4. Per le modalità di approvazione dei piani comunali ed intercomunali di sviluppo e adeguamento della rete di vendita si applica il disposto dell'articolo 20 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

5 La Regione autonoma della Sardegna favorisce l'adozione in ogni Comune dell'Isola dei piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita in attuazione della legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni.

6. I piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita dovranno contemplare le seguenti attività commerciali:

- a) commercio al dettaglio in sede fissa;
- b) commercio ambulante;
- c) pubblici esercizi;
- d) edicole;
- e) carburanti.

7. Il piano commerciale comunale dovrà inoltre individuare le aree destinate alle varie

forme di commercio ambulante di cui al successivo articolo 41.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Satta Gabriele. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Presidente anche questo è uno dei punti nevralgici. Ne chiedo la sospensione.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la richiesta è accolta.

L'articolo 12 è sospeso. Si dia lettura dell'articolo 13.

SECHI, *Segretario*:

Art. 13

Mancata approvazione

1. In caso di mancata approvazione dei piani commerciali comunali e intercomunali entro i termini per essi specificamente previsti, l'Assessore regionale competente in materia di commercio, previa diffida ad adempiere entro 60 giorni inviata all'ente cui spetta il potere di approvazione, nomina un commissario straordinario.

2. Il commissario provvede entro 90 giorni alla predisposizione ed approvazione del piano avvalendosi degli esperti tecnico-scientifici necessari ed utilizzando le disponibilità finanziarie assegnategli con il decreto di nomina.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 14.

SECHI, *Segretario*:

Art. 14

Commissioni comunali

1. Presso i Comuni è istituita apposita

Commissione per il commercio che esprime parere obbligatorio sui contenuti del piano comunale di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale, nonché in ordine al rilascio delle autorizzazioni di competenza del sindaco.

2. Essa è composta in conformità agli articoli 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426. I tre esperti della distribuzione, di cui al citato articolo 16, sono designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti più rappresentative a livello regionale.

3. In caso di mancata degnazione di uno o più membri delle commissioni di cui al precedente comma, da parte degli enti od organismi competenti, il sindaco invita a provvedere entro 30 giorni, scaduto tale termine provvede autonomamente.

4. Funge da segretario un funzionario del Comune.

5. La Commissione è nominata con deliberazione del consiglio comunale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina e fino alla nomina della nuova Commissione.

6. Per ogni componente effettivo è nominato un componente supplente.

7. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la maggioranza dei suoi componenti.

8. Le deliberazioni della Commissione sono valide quando siano adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

9. I membri della Commissione che non partecipino a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo e senza che intervengano i supplenti, decadono d'ufficio e sono sostituiti, nei modi di cui ai commi precedenti, per il rimanente periodo di durata in carica della Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.). Signor Presidente, probabilmente il Consiglio regionale non ha ancora preso atto che è vigente una legge, la numero 142, sulle autonomie. Qui stiamo prescri-

vendo a tutti i consigli comunali come devono comportarsi. Io ritengo doveroso che il Consiglio regionale impegni la costituzione della Commissione, ma le relative modalità debbono essere disciplinate dai consigli comunali, che si stanno dotando di propri statuti. Quindi è da rivedere anche questa norma, a mio parere.

PRESIDENTE. Onorevole Baroschi, lei forse non c'era, quando è stato raggiunto un accordo...

BAROSCHI (P.S.I.). Ne sono informato, grazie; non chiedo a caso la sospensione: la chiedo motivandola.

PRESIDENTE. La Presidenza non dubita minimamente della volontà di concorrere all'approvazione della legge da parte di ciascuno dei consiglieri di quest'Aula, per cui fa benissimo, lei, a sottolineare la questione. L'articolo 14 è sospeso.

Si dia lettura dell'articolo 15.

SECHI, *Segretario*:

TITOLO III

URBANISTICA COMMERCIALE

Art. 15

Disposizioni generali

1. La disciplina urbanistica degli insediamenti commerciali definita nel presente articolo è attuata in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nella Regione autonoma della Sardegna.

2. Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni comunali previste dalla vigente legislazione urbanistica è subordinato alla conformità delle iniziative prevista ai piani commerciali di cui alla presente legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Satta Gabriele. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Signor Pre-

sidente, per non chiedere una sospensione anche di questo articolo avrei bisogno di un chiarimento: le parole iniziali del primo comma presupporrebbero un complesso, io devo interpretare così la parola "disciplina", di norme riferite ad un determinato argomento, si dice, infatti: "è attuata in conformità con gli strumenti urbanistici", ma poi non c'è nessuna specificazione sulla disciplina urbanistica, richiamata. Non riesco a capire esattamente il senso della connessione tra il primo e il secondo comma dell'articolo e anche il senso interno al comma uno. Se ci fosse una spiegazione forse potremmo evitare di sospenderlo.

USAI SANDRO (D.C.). Chiedo la sospensione, perché c'è un errore tecnico.

SATTA GABRIELE (D.C.). Con tutto il tempo che c'è stato!

PRESIDENTE. E' stato richiesto di sospendere l'articolo 15, anche per dar la possibilità di rispondere all'onorevole Gabriele Satta.

Si dia lettura dell'articolo 16.

SECHI, *Segretario*:

Art. 16

Coordinamento tra programmazione urbanistica e programmazione commerciale

1. L'atto di indirizzo regionale in materia di politica commerciale ed i piani comunali ed intercomunali per lo sviluppo e l'adeguamento della rete di vendita, tengono conto delle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici generali e nei piani attuativi e di oggi altra norma vigente in materia urbanistica, nonché dei piani territoriali paesistici, ove esistenti.

2. E' fatto obbligo ai Comuni che predispongono il piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita di inviarne una copia all'Assessorato regionale del commercio ed una all'Assessorato regionale dell'urbanistica.

3. L'Assessorato competente in materia di commercio esprime, entro 30 giorni dal rice-

vimento, la conformità del piano comunale al piano regionale commerciale.

4. Decorso tale termine, il piano si intende approvato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Satta Gabriele. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE. (P.D.S.). Signor Presidente, molto brevemente, anche qui per chiedere un brevissimo chiarimento. Mi sta bene la procedura di automatismo che è prevista; tuttavia non mi pare di poter intravedere un *iter* definito, in una legge che invece definisce quasi tutto, nel caso in cui il parere espresso non sia favorevole o sia articolatamente interlocutorio. Questo lascia una zona d'ombra nella procedura, che credo vada sanata; quindi, o la cosa è stata già esaminata e si ritiene sufficiente questa procedura – ed io mi accontenterei di una spiegazione in merito – oppure lo sospendiamo.

PRESIDENTE. L'onorevole Satta Gabriele ha chiesto una spiegazione. Assessore, che cosa facciamo?

DEGORTES (P.S.I.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. Sospendiamo.

PRESIDENTE. Allora sospendiamo l'articolo 16. Io pregherei l'Aula di prestare un po' di attenzione; siamo in un momento particolare, si sta esaminando una legge molto complessa ed esiste un certo clima in Aula. Vorrei che si prestasse attenzione; se qualcuno vuole uscire è pregato di uscire, ma, onde consentire un prosieguo, se qualcuno non è interessato l'importante è che non disturbi, perché c'è la volontà del Consiglio di procedere. Come ha detto ora il collega Satta, c'è la necessità – e questo fa onore al Consiglio regionale – di vagliare con la massima attenzione un testo di legge che tutti i Gruppi ritengono molto importante. Fatta questa precisazione, ricordo che l'articolo 16 è sospeso.

Si dia lettura dell'articolo 17.

SECHI, *Segretario*:

TITOLO IV

ACCESSO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE

Art. 17

Registro degli esercenti il commercio

1. Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del capo I della legge stessa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18.

SECHI, *Segretario*:

TITOLO V

VARIE FORME DI COMMERCIO

Art. 18

Autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento di esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa

1. L'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento di esercizi di vendita al dettaglio è rilasciata secondo le disposizioni contenute nella legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive integrazioni e modifiche e nel suo regolamento di attuazione ed in conformità ai piani di politica commerciale di cui alla presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento che però non è possibile distribuire, perciò sospendo sia l'articolo che l'emendamento.

Si dia lettura dell'articolo 19.

SECHI, *Segretario*:

Art. 19

Grandi strutture

1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, vengono rilasciate dalla Regione previo accertamento della corrispondenza delle iniziative commerciali con l'atto di indirizzo regionale.

2. La Regione subordina la concessione dell'autorizzazione alle imprese di cui al comma precedente all'accertamento che, a fronte dell'attività di nuova apertura o di ampliamento, vengano con segnate con le relative rinunce un numero di vecchie autorizzazioni relative ad attività operanti su una superficie complessiva non inferiore in metri quadri al sessanta per cento della superficie della nuova iniziativa. I Comuni prenderanno atto, con testualmente al rilascio della nuova autorizzazione, della rinuncia a quelle relative alle vecchie attività.

3. Le autorizzazioni di cui al precedente primo comma potranno essere concesse previa approvazione dei piani commerciali regionali, comunali e, ove previsti sovra comunali.

PRESIDENTE. Anche per questo articolo è in fase di presentazione un emendamento, per cui ne sospendo la discussione. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Solo un chiarimento per far presente, laddove si dice che le autorizzazioni vengono rilasciate dalla Regione...

PRESIDENTE. Ma l'articolo è sospeso, onorevole Meloni.

MELONI (P.S.d'Az.). L'ho capito, Presidente, ma per non tornare dopo sull'argomento vorrei che la Giunta mi desse ugualmente un chiarimento, oppure riflettere sul fatto che le autorizzazioni non sono rilasciate genericamente dalla Regione, ma eventualmente dall'Assessore regionale competente per materia.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Le autorizzazioni sono di potestà comunale, sono rilasciate dal Sindaco.

FADDA PAOLO (D.C.). Le licenze sì, però!

MELONI (P.S.d'Az.). La Regione può anche significare la Giunta, però l'autorizzazione è un atto che ricade nella responsabilità di un soggetto.

PRESIDENTE. Onorevole Meloni, lei sta dicendo che quando si tornerà sull'articolo 19 sarà il caso di tener presenti le osservazioni che lei ha fatto riguardanti il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze.

Allora l'articolo 19 è sospeso

Si dia lettura dell'articolo 20.

SECHI, *Segretario*:

Art. 20

Forme speciali di vendita

1. Al fine di eliminare gli scompensi che caratterizzano le attività commerciali al dettaglio in sede fissa e ambulante rispetto ad alcune forme speciali di vendita la Regione Autonoma della Sardegna istituisce presso il Servizio commercio, di cui all'articolo 10 della presente legge, un'anagrafe degli operatori commerciali, aventi sede in Sardegna, che esercitano la loro attività secondo le forme della vendita a domicilio, della vendita a distanza, della vendita per corrispondenza, della vendita per televisione, degli spacci interni, delle cooperative di consumo per soli soci e dei distributori automatici.

2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a dare comunicazione scritta all'Assessorato competente ed alle Camere di commercio entro tre mesi dall'inizio dell'attività e comunque entro il mese di febbraio di ogni anno, con l'identificazione della azienda, titolare, sede legale, numero di iscrizione al registro delle ditte e numero dei dipendenti.

3. Per l'esercizio delle forme speciali di vendita si applicano le disposizioni relative al

commercio fisso di cui al capo III, art. 4, della legge 11 giugno 1971, n. 426, e del relativo regolamento. Per l'apertura degli spacci interni di vendita o di somministrazione e delle cooperative di consumo si applicano le norme stabilite dai piani commerciali. Le vendite a domicilio e le vendite per televisione devono essere esercitate esclusivamente negli orari di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio.

4. Le cooperative di consumo ed i consorzi da queste costituiti che attendono alla distribuzione di merci al dettaglio esclusivamente a favore dei soci possono operare soltanto in locali non aperti al pubblico.

5. Le autorizzazioni amministrative sono revocate nel caso in cui la vendita sia effettuata a favore di soggetti diversi da quelli indicati dal comma precedente.

6. Nel caso di cooperative di consumo e dei loro consorzi gli acquirenti devono risultare regolarmente iscritti nel libro dei soci prima dell'effettuazione dell'acquisto.

7. Le autorizzazioni relative agli spacci interni ed alle cooperative di consumo sono revocate parimenti nel caso in cui l'incasso annuo superi il cinquanta per cento del monte paghe e salari dei dipendenti o dei soci.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti il numero 3 e il numero 7. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Usai Sandro - Fadda Paolo - Ruggeri - Mulas Maria Giovanna

Articolo 20

Al 3° comma dell'art. 20 le parole "art. 4" sono sostituite da "art. 24". (3)

Emendamento sostitutivo parziale Mulas Maria Giovanna - Fadda F. - Usai S. - Ruggeri

Articolo 20

Al comma 7 dell'articolo 20 - Testo unificato - dopo le parole "ed alle cooperative di

consumo" sono aggiunte le parole: "di cui al precedente comma 4°". (7)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Sandro Usai.

USAI SANDRO (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del turismo, artigianato e commercio.

DEGORTES (P.S.I.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 20. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 08, viene ripresa alle ore 19 e 15).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCANO

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 21.

SECHI, *Segretario*:

Art. 21

Mostre, esposizioni o simili

1. Le mostre, esposizioni o simili organizzate da singoli per i propri prodotti, aperte al

pubblico a alle quali il pubblico abbia in qualsiasi modo accesso, senza che sia effettuata attività di vendita, sono soggette ad autorizzazione del Sindaco.

2. L'organizzazione di aste è soggetta al preventivo rilascio, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza competente, dell'autorizzazione prevista dall'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. Nelle aste possono essere offerti al pubblico quadri, sculture, mobili antichi, tappeti, porcellane e ceramiche antiche, gioielli antichi e quant'altro costituisca di norma opera artistica, artigianale o comunque un "unicum" irripetibile.

4. E' vietata l'organizzazione di aste in ristoranti, bar e, in genere, negli esercizi pubblici, esclusi gli alberghi.

5. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco può concedere l'autorizzazione temporanea per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

6. Tali autorizzazioni sono rilasciate alle condizioni che il richiedente sia iscritto al registro esercenti il commercio e siano rispettate le norme igienico sanitarie e sulla prevenzione incendi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 22.

SECHI, *Segretario*:

Art. 22

Distributori automatici

1. La vendita di merci e la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico mediante distributori automatici, quando non siano effettuate direttamente all'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o di somministrazione

o nelle sue immediate adiacenze, sono soggette ad autorizzazione del Sindaco.

2. E' vietata la vendita al pubblico di bevande alcoliche mediante distributori automatici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 23.

SECHI, *Segretario*:

Art. 23

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:

a) non attivi l'esercizio di vendita entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione;

b) sospenda per un periodo superiore ad un anno l'esercizio dell'attività;

c) venga cancellato dal registro degli esercenti il commercio.

2. I termini di cui alle lettere a) e b) sono sospesi dal Sindaco qualora il mancato esercizio dell'attività non sia imputabile al titolare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24.

SECHI, *Segretario*:

Art. 24

Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti posti in vendita debbono reca-

re in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo.

2. La Giunta regionale, sentito il parere del comitato regionale di cui al precedente articolo 7, può stabilire modalità particolari di indicazione del prezzo o esentare dall'obbligo dell'indicazione stessa determinati prodotti, comunque non del settore alimentare o dell'abbigliamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 25.

SECHI, *Segretario*:

Art. 25

Apertura, trasferimento ed ampliamento degli esercizi per la somministrazione al pubblico in sede fissa di alimenti e bevande

1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi per la somministrazione al pubblico in sede fissa di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, anche se annessi a esercizi alberghieri, sono autorizzati dal Sindaco.

2. Il tipo e la classe degli esercizi di cui al presente articolo sono individuati, nel provvedimento di autorizzazione, in relazione alle funzioni svolte dal Sindaco medesimo; per quelli annessi ad esercizi alberghieri vale la classificazione del relativo esercizio alberghiero.

3. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento che il richiedente sia iscritto nel registro esercenti il commercio e che l'esercizio sia conforme ai regolamenti locali di polizia urbana ed igienico-sanitari, alle norme urbanistiche e, per quelli annessi agli esercizi alberghieri, alle norme sulla classificazione alberghiera. L'autorizzazione può essere negata dal Sindaco per motivate esigenze di pubblica sicurezza, fermo restando, per i requisiti soggettivi, quan-

to previsto dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.4. L'organo competente deve pronunciarsi sulla domanda entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda medesima. Qualora non si pronunci entro il predetto termine l'autorizzazione si intende negata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 26.

SECHI, *Segretario*:

Art. 26

Somministrazioni di alimenti e bevande negli spacci interni

1. Sono sottoposte ad autorizzazioni del Sindaco:

a) la somministrazione di alimenti e bevande in spacci annessi a circoli privati, cooperative, enti a carattere locale o nazionale aventi finalità mutualistiche o assistenziali, sportive o ricreative previa la presentazione dello statuto - atto costitutivo - del circolo o ente;

b) la somministrazione di alimenti e bevande in spacci annessi a complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, nonché a complessi sportivi a pagamento ed a cinema o teatri o altri locali di pubblico spettacolo.

2. L'autorizzazione è subordinata inoltre alla osservanza delle norme igienico-sanitarie, purché la somministrazione sia effettuata in locali senza accesso diretto dalla pubblica via e privi di pubblicità esterna ed a favore rispettivamente dei soli soci iscritti, dei soli dipendenti o studenti o utenti autorizzati e per la sola durata della manifestazione sportiva, cinematografica e teatrale.

3. Deve essere indicato il gestore dello spaccio, che deve in ogni caso essere iscritto al registro degli esercenti il commercio.

La norma del presente articolo non si applica quando la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata in spacci annessi a circoli svolgenti esclusivamente attività culturali.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Manca. Ne ha facoltà.

MANCA (P.D.S.). Chiedo la sospensione dell'articolo 26.

PRESIDENTE. Su richiesta dell'onorevole Manca viene sospeso l'articolo 26
Si dia lettura dell'articolo 27.

SECHI, *Segretario*:

Art. 27

Revoca dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande

1. L'autorizzazione è revocata qualora:

a) l'esercizio di somministrazione al pubblico non venga attivato entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione;

b) venga sospesa per un periodo superiore a 30 giorni l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza aver dato avviso al Sindaco o non venga ripresa l'attività decorso i periodo di chiusura comunicato. Tale periodo non può essere superiore a 90 giorni nell'anno. Il Sindaco autorizza la chiusura per un periodo superiore a quello sopra indicato in caso di comprovata necessità o in via facoltativa quando il servizio nella zona risulta assicurato da un preciso piano di turnazione predisposto dal Sindaco sentite le organizzazioni locali degli esercenti e dei lavoratori, nonché quelle turistiche;

c) il titolare venga cancellato dal registro esercenti il commercio.

2. Nei casi di cui all'articolo 26 l'autorizzazione è revocata qualora il titolare effettui la somministrazione al pubblico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 28.

SECHI, *Segretario*:

Art. 28

Esposizione dell'autorizzazione e pubblicità dei prezzi.

1. Negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche annessi ad esercizi alberghieri, deve essere esposta, in modo chiaro e ben visibile all'interno dell'esercizio, l'autorizzazione di cui al precedente articolo 25. La tabella dei prezzi praticati va esposta in modo chiaro e ben visibile anche dall'esterno dell'esercizio; per gli esercizi di somministrazione al pubblico dei soli alimenti, la tabella va esposta all'interno ed all'esterno dell'esercizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 29.

SECHI, *Segretario*:

Art. 29

Autorizzazioni stagionali

1. Il Sindaco può, sentita la Commissione comunale, rilasciare autorizzazioni stagionali sulla base dei punti vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande al pubblico previsti dal piano commerciale, a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui al precedente articolo 17.

2. Per autorizzazione stagionale si intende una autorizzazione per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni e non superiore a 210 giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 30.

SECHI, *Segretario*:

Art. 30

Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio e il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.

2. Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di trasferimento dell'azienda può continuare l'attività del dante causa solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel registro stesso e l'autorizzazione prevista.

3. Qualora il subentrante non ottenga l'iscrizione entro il termine di un anno dalla data predetta, egli decade dal diritto di continuare l'attività del dante causa. Tale termine è prorogato dall'autorità competente quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Paolo Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA PAOLO (D.C.). Chiedo la sospensione dell'articolo 30.

PRESIDENTE. Su richiesta dell'onorevole Paolo Fadda viene sospeso l'articolo 30.

Si dia lettura dell'articolo 31.

SECHI, *Segretario*:

Art. 31

Orari di vendita

1. I limiti temporali di svolgimento dell'attività di vendita sono stabiliti dal Sindaco in

conformità ai criteri segnalati nell'atto di indirizzo regionale sulla politica commerciale ed in conformità alla legislazione nazionale vigente in materia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 32.

SECHI, *Segretario*:

TITOLO VI

Art. 32

Commercio all'ingrosso

1. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso non è soggetto ad autorizzazione e può svolgersi anche fuori dei mercati all'ingrosso e dei centri commerciali all'ingrosso da parte dei soggetti che sono iscritti al registro degli esercenti il commercio nel rispetto degli indirizzi sulla politica regionale per il commercio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Chiederei la sospensione, perché questo articolo è collegato al contenuto di articoli seguenti, di cui parimenti chiederò la sospensione.

PRESIDENTE. Su richiesta dell'onorevole Gabriele Satta viene sospeso l'articolo 32.

Si dia lettura dell'articolo 33.

SECHI, *Segretario*:

Art. 33

Mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari

1. Per mercato all'ingrosso di prodotti agro-alimentari si intende un'area delimitata ed

attrezzata per lo svolgimento, da parte di una pluralità di compratori e venditori, di operazioni commerciali all'ingrosso relativamente a:

- prodotti agro-alimentari, conservati e/o trasformati, ivi comprese le bevande;
- prodotti dell'allevamento (zootecnico, avicunicolo e ittico);
- prodotti della pesca;
- fiori, sementi e piante;
- attrezzature e articoli necessari alla produzione agricola, zootecnica ed ittica.

2. Nell'ambito del mercato possono essere presenti anche impianti, pubblici o privati, per la lavorazione, la conservazione, la refrigerazione e lo stoccaggio dei prodotti agro-alimentari. Può essere, altresì, presente un centro servizi per il trasporto e possono essere attivati servizi connessi con l'attività di commercializzazione, quali, ad esempio, reti di collegamento con altri mercati locali, nazionali ed esteri, servizi bancari, postali, assicurativi, di esposizione.

3. La Regione è autorizzata a partecipare a società consortili, a prevalente partecipazione pubblica, aventi per oggetto l'istituzione o la gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso, con Comuni, Camere di commercio e soggetti pubblici o privati.

4. I mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari non istituiti da società consortili, la cui quota maggioritaria sia detenuta da enti pubblici, non possono essere creati senza la specifica autorizzazione della Giunta regionale, che viene rilasciata su motivata proposta dell'Assessore regionale competente in materia di commercio, sentito il comitato per i problemi del commercio.

5. Il comitato esprime il proprio parere, in merito all'istituzione dei mercati di cui al comma precedente, sulla scorta di un analitico progetto concernente un'analisi tecnico-economica ed un'analisi urbanistica che tenga conto della normativa vigente e delle implicazioni che ne derivano.

6. Salvo quanto stabilito nel successivo articolo 38 della presente legge, non possono essere annoverati quali mercati all'ingrosso i centri di raccolta per la conservazione, lavora-

zione e trasformazione appartenenti a produttori singoli o associati.

7. La Giunta regionale autorizza, su proposta dell'Assessorato competente in materia di commercio, sentito il comitato per i problemi del commercio, l'istituzione di nuovi mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari, il trasferimento, la ristrutturazione e l'ampliamento dei mercati esistenti in conformità all'atto di indirizzo regionale in tema di politica commerciale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Urraci. Ne ha facoltà.

URRACI (P.D.S.). Chiedo la sospensione di questo articolo.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la richiesta è accolta.

Si dia lettura dell'articolo 34.

SECHI, *Segretario*:

Art. 34

Ruolo dei mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari

1. La Regione promuove il rinnovamento e concorre allo sviluppo del settore del commercio all'ingrosso agro o alimentare mirando a:

a) favorire lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle produzioni locali sulla base delle esigenze del mercato sardo, nazionale e internazionale;

b) predisporre congrui strumenti per una trasparenza del sistema di formazione dei prezzi, per consentire la rilevazione delle quantità delle merci immesse e vendute nell'ambito della struttura e per realizzare una maggiore tutela dei consumatori;

c) incentivare i controlli igienico-sanitari al fine della effettiva tutela della salute pubblica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 35.

SECHI, *Segretario*:

Art. 35

Gestione dei mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari

1. La gestione dei mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari, a prevalente partecipazione pubblica, fatto salvo quanto consentito dal quarto comma dell'articolo 33 della presente legge, deve essere affidata a società consorziali, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale.

2. Lo svolgimento dell'attività di gestione è disciplinato da un regolamento-tipo approvato dalla Giunta regionale.

3.1 rapporti tra ente di gestione, operatori alle vendite ed operatori ai servizi connessi sono regolati da concessione amministrativa. L'assegnazione degli spazi di vendita e dei magazzini spetterà all'ente di gestione, sulla base dei criteri previsti dal regolamento del mercato.

4. Con il provvedimento istitutivo sono determinate le zone finite al mercato e funzionalmente collegate alle esigenze di questo, nelle quali non possono insediarsi i commercianti all'ingrosso degli stessi prodotti trattati nel mercato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Muledda. Ne ha facoltà.

MULEDDA (P.D.S.). Solo un chiarimento, se possibile, altrimenti sono per la sospensione. Al terzo comma, che cosa vuol dire: "I rapporti tra ente di gestione, operatori alle vendite ed operatori ai servizi connessi sono regolati da concessioni amministrative"? Chi è che concede?

PRESIDENTE. L'onorevole Muledda ha chiesto un chiarimento, immagino alla Giunta.

In assenza di risposta chiede la sospensione. Se non vi sono opposizioni la richiesta di sospensione è accolta.

Si dia lettura dell'articolo 36.

SECHI, *Segretario*:

Art. 36

Funzionamento dei mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari

1. Il funzionamento e la gestione dei mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari sono regolati dai seguenti principi:

a) il libero svolgimento della concorrenza deve essere assicurato dalla compresenza di una pluralità di operatori alle vendite ed agli acquisti;

b) l'assegnazione dei posteggi, magazzini, uffici deve essere effettuata a tempo determinato; per quanto riguarda i posteggi, la loro assegnazione deve essere condizionata ad una adeguata capacità operativa degli assegnatari, prevedendo la revoca della concessione, qualora per due anni consecutivi venga commercializzato un quantitativo inferiore al minimo richiesto. La concessione e l'autorizzazione ad operare nel mercato non possono essere trasferite a nessun titolo, salvo che per cause di morte o di invalidità, al coniuge o a parenti entro il primo grado. Alle assegnazioni di posteggi e di magazzini vigenti in materia di avviamento commerciale. Le concessioni e le autorizzazioni non possono avere durata superiore a 6 mesi;

c) deve essere garantito il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie economiche e delle organizzazioni sociali interessate alla formazione delle decisioni relative alla politica dei mercati. I regolamenti dei mercati devono coerentemente prevedere le forme e le procedure con le quali si attua tale principio;

d) i corrispettivi per l'uso dei posteggi e le tariffe dei servizi devono essere stabiliti in misura tale da consentire il pareggio di bilancio di ogni singola struttura mercantile e dell'ente di gestione;

e) le cooperative di servizi devono essere

preferite, a parità di condizioni, nell'eventuale affidamento in concessione della gestione dei servizi di mercato;

f) non è ammesso il trasferimento delle merci tra gli operatori addetti alle vendite, salvo che gli stessi abbiano costituito un gruppo di acquisto, oppure si tratti di forniture ad enti pubblici. In tutti gli altri casi è necessaria l'autorizzazione della direzione del mercato;

g) gli astatori ed i commissionari non possono esercitare per conto proprio, anche fuori mercato, il commercio dei prodotti compresi nei settori di attività del mercato stesso, salvo che siano iscritti anche all'Albo dei grossisti;

h) la rilevazione dei prezzi e delle quantità delle merci immesse e vendute nel mercato e la diffusione dei dati relativi devono essere effettuate in aderenza all'effettivo andamento delle transazioni e comunque nel rispetto delle istruzioni impartite dall'ISTAT;

i) sono demandati all'ente di gestione i controlli sull'applicazione delle norme vigenti relative alla classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti;

1) i controlli igienico-sanitari devono essere assicurati dalla Unità sanitaria locale competente per territorio.

2. Alla direzione del mercato è preposto un direttore, il quale vigila sull'applicazione delle leggi e del regolamento all'interno del mercato stesso.

3. Il direttore del mercato è nominato dall'ente di gestione tra persone dotate dei requisiti professionali necessari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 37.

SECHI, *Segretario*:

TITOLO VII

PROGETTI SPECIALI

Art. 37

Centri commerciali al dettaglio

1. Per centro commerciale al dettaglio si intende una struttura funzionale progettata unitariamente, di nuova costruzione o realizzata mediante ristrutturazione anche parziale di immobili esistenti, costituita da un insieme di esercizi commerciali al dettaglio anche di differenti tipologie, dotata delle necessarie infrastrutture e di servizi comuni e con l'eventuale presenza di altre attività economiche e di servizio.

2. Non più del 30 per cento della superficie di vendita complessiva può essere destinata ad un unico esercizio o a più esercizi della stessa impresa.

3. Il rilascio da parte del Sindaco della autorizzazione all'apertura di un centro commerciale è sottoposto al nulla osta della Regione, rilasciato dall'Assessore regionale competente in materia di commercio, qualora la superficie di vendita complessiva sia superiore ai 1.500 metri quadri nei Comuni con oltre 10.000 abitanti e superiore a 500 metri quadri negli altri Comuni (indipendentemente dai settori commerciali e dalla dimensione del Comune) o nel caso di esercizi relativi a settori di largo e generale consumo da insediare nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, la superficie di vendita sia superiore ai 500 metri quadrati. Tale autorizzazione viene rilasciata in conformità ai piani di cui ai precedenti articoli 3 e 19 e sulla base di un progetto di massima.

4. Il progetto di massima, in ottemperanza alla normativa urbanistica vigente e tenendo conto delle implicazioni da questa derivanti, indica la superficie di vendita complessiva del centro, le caratteristiche degli esercizi soggetti a criteri di programmazione, la planimetria della localizzazione con l'indicazione dei parcheggi e degli accessi e gli spazi destinati ad altre attività economiche.

5. Chi ha ottenuto l'autorizzazione per la realizzazione di un centro commerciale al dettaglio deve, entro 6 mesi ed a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima, presentare

all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione, un progetto esecutivo dettagliato con ogni elemento utile relativo all'organizzazione del centro, al numero ed alle caratteristiche degli esercizi ed ai servizi previsti.

6. Contemporaneamente a tale progetto devono essere presentate le domande per il rilascio della concessione edilizia in base alle normative vigenti e delle autorizzazioni amministrative necessarie. L'autorità amministrativa, nell'approvare il progetto, indica un limite di tempo per la realizzazione dell'iniziativa commerciale oltre il quale l'autorizzazione può essere revocata e provvede al rilascio delle previste autorizzazioni amministrative ai titolari degli esercizi del centro commerciale.

7.1 primi intercomunali potranno stabilire un incremento tra il 2 per cento ed il 5 per cento dei contributi, di cui alle lettere a), b), e), e d) del successivo articolo 52, quando le iniziative sono collocate all'interno di un centro commerciale al dettaglio.

8. Resta fermo, in ogni caso, il limite massimo di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 52.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Morittu - Ladu G. - Ortu - Planetta

Articolo 37

Al terzo comma dell'articolo 37, dopo le parole: "progetto di massima" aggiungere: "a società o gruppo commerciale aventi sede in Sardegna". (12)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sandro Usai, Ne ha facoltà.

USAI SANDRO (D.C.). Io avevo esaminato questo problema in sede di Commissione e inviterei i colleghi a ritirare l'emendamento. Pur comprendendone lo spirito abbiamo infatti

il timore che una norma di questo genere non consenta poi l'approvazione della legge da parte del Governo, in quanto introdurrebbe un limite alla libera iniziativa privata. Tra l'altro esistono in Sardegna delle attività commerciali che sono succursali e filiali di società aventi sede in continente. E' un emendamento a nostro giudizio illegittimo e come tale ci opponiamo alla sua approvazione.

PRESIDENTE. I presentatori che non lo hanno ancora illustrato intendono esprimere la loro opinione anche in relazione all'intervento dell'onorevole Usai? Ha domandato di parlare l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.

ORTU (P.S.d'Az.). Chiediamo la sospensione dell'articolo e dell'emendamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la richiesta è accolta.

Si dia lettura dell'articolo 38.

SECHI, *Segretario*:

Art. 38

Centri agro-alimentari

1. La Giunta regionale può autorizzare l'istituzione di mercati all'ingrosso nei quali non sia presente l'attività di intermediazione in aree caratterizzate da un'offerta esclusiva o prevalente di prodotti agro-alimentari. Tali mercati vengono definiti "mercati alla produzione dei centri agro-alimentari" e ad essi si applicano le norme previste per i mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 39.

SECHI, *Segretario*:

Art. 39

Gruppi di acquisto e unioni volontarie

1. Il piano commerciale della Regione determina le agevolazioni da destinare al fine della costituzione di gruppi di acquisto, di unioni volontarie o consorzi di cooperative, attraverso i quali possono perseguire l'obiettivo di una più elevata efficienza.

2. Tali agevolazioni consistono in un contributo non inferiore al 20 per cento delle spese amministrative necessarie a creare e a mantenere in funzione, a livello regionale, un organismo per la definizione della strategia del "gruppo" o dell'"unione" e, a livello provinciale e/o intermedio, una società cooperativa per lo svolgimento di funzioni commerciali all'ingrosso.

3. Il contributo potrà essere erogato per non più di 5 anni dalla costituzione e non potrà essere superiore annualmente a 100.000.000 di lire a livello regionale ed a 50.000.000 di lire a livello provinciale e/o intermedio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 40.

SECHI, *Segretario*:

Art. 40

Finanziamento dei progetti speciali

1. La Regione può erogare ad enti, imprese o consorzi, contributi non inferiori al 50 per cento e non superiori all'80 per cento delle spese per studi e ricerche necessari alla predisposizione dei progetti speciali che vengano concretamente realizzati.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Satta Gabriele. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Signor Presidente, chiederei la sospensione per valutarne la portata finanziaria alla luce della copertura che risulterà essere possibile.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la richiesta è accolta

Si dia lettura dell'articolo 41.

SECHI, *Segretario*:

TITOLO VIII

AMBULANTATO

Art. 41

Definizione

1. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità attrezzate o meno, scoperte o coperte.

2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana;

b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'intervento;

c) su aree date in concessione per un periodo di tempo limitato al giorno o ai giorni in cui siano assenti i soggetti di cui alle lettere a) e b);

d) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al primo comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 42.

SECHI, *Segretario*:

Art. 42

Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui all'articolo 4, è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui al precedente articolo 41, secondo comma, lettera a), è efficace per il solo territorio del Comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal Sindaco nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine, negli strumenti urbanistici, per i mercati rionali o individuate dal consiglio comunale nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato.

3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 41, secondo comma, lettere b) e c), è rilasciata dall'Assessore regionale competente in materia di commercio, ai soli residenti in Sardegna, nei limiti della disponibilità complessiva delle aree destinate nel territorio regionale all'esercizio dell'attività stessa indicate dai Comuni alla Regione.

4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 41, secondo comma, lettera d), abilita anche alla vendita al domicilio di consumatori ed è rilasciata dall'Assessore regionale competente in materia di commercio, ai soli residenti in Sardegna, sentito il comitato di cui all'articolo 7, in rapporto alle esigenze dei consumatori.

5. L'autorizzazione prevista dal presente articolo è rilasciata, con riferimento alle tabelle merceologiche stabilite per l'esercizio del commercio al dettaglio ai sensi dell'articolo 37, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, e delle relative norme di esecuzione, a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi. Essa può essere rilasciata solo se sussistano i requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività.

7. Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile, o con intervalli di più ampia durata, possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tutto il territorio nazionale, nei limiti della disponibilità delle aree destinate a tale scopo dal Comune e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 43.

SECHI, *Segretario*:

Art. 43

Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Comune nel cui territorio viene esplicato.

2. I Sindaci, nell'ambito della disciplina regionale nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, determinano l'orario di vendita dei mercati rionali e delle altre forme di commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 41, secondo comma, lettera d), può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. In ogni Comune debbono essere stabilite le zone in cui esso è vietato per i detti motivi. Sono fatti sal-

vi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza.

4. L'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al precedente articolo 41, secondo comma, lettere a), b) e c), nonché i criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal consiglio comunale, tenuto conto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici e sentita, ai sensi dell'articolo 14, la Commissione competente, integrata da due rappresentanti delle associazioni degli ambulanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quadriennio. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

5. I Comuni sono tenuti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quattro anni, a comunicare alla Regione la superficie delle aree destinate al commercio ambulante di cui all'articolo 41, secondo comma, lettere a), b) e c), con l'indicazione della parte riservata agli agricoltori, ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 41, terzo comma.

6. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre devono essere preferibilmente assegnate ai titolari di concessioni di cui all'articolo 41, secondo comma, lettera e).

7. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, salvo al coniuge o a parenti, entro il primo grado, nel caso di morte o invalidità del titolare.

8. La concessione del posteggio ha una durata di 10 mesi e può essere rinnovata.

9. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle nor-

me sul l'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 3 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

10. Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. Qualora sia revocata la concessione del posteggio di cui all'articolo 41, secondo comma, lettera a), l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale.

11. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

12. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono deliberati dal consiglio comunale in conformità agli indirizzi delle Regioni, sentita la Commissione competente ai sensi dell'articolo 14.

13. Con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali o nei regolamenti di polizia urbana sono individuate le aree aventi valore archeologico, storico, in cui l'esercizio del commercio previsto dalla presente legge non è consentito o è consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l'esercizio del commercio è subordinato al preventivo nulla osta dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, può essere concesso solo per installazioni mobili.

14. L'esercizio del commercio previsto dalla presente legge nelle aree demaniali marittime è subordinato anche alle disposizioni emanate dalla competente autorità marittime ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. L'esercizio medesimo, svolto su aree demaniali marittime secondo le modalità previste dall'articolo 41, secondo comma, lettere a), b) e c), è soggetto, comunque, alle disposizioni in

materia di concessioni previste dagli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione e 5 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

15. Senza permesso del soggetto proprietario o concessionario è vietato l'esercizio del commercio di cui al presente titolo nei porti, negli aeroporti e nelle stazioni.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Usai Sandro - Fadda Paolo - Ruggeri - Mulas Maria Giovanna

Articolo 43

All'ottavo comma dell'art. 43 la parola "mesi" è sostituita con la parola "anni". (4).

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

USAI SANDRO (D.C.). E' un emendamento tecnico. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Satta Gabriele. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Io chiedo scusa ai presentatori dell'emendamento ma, francamente, o è stata una svista, quella dei dieci mesi, oppure non riesco a capire perché si dà per illustrata la differenza fra dieci anni e dieci mesi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Usai. Ne ha facoltà.

USAI SANDRO (D.C.). C'è stato un errore tecnico iniziale: questo articolo ripete integralmente la disposizione della legge nazionale, che prevedeva dieci anni; non si capisce

per quale motivo, quando è stato trascritto, sia stato scritto dieci mesi. Il comma in questione riguarda la durata dei posteggi fissi concessi dal comune in aree predeterminate per uso di ambulanzato, quindi il termine corretto è dieci anni. Dall'origine c'è stato un errore tecnico, di cui non so spiegare la ragione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 43. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 44.

SECHI, *Segretario*:

Art. 44

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio.

2. L'autorizzazione è altresì revocata:

a) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;

b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione per il periodo di cui al precedente articolo 43, nono comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 45.

SECHI, *Segretario*:

Art. 45

Sanzioni

1. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce:

a) chiunque esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa o nelle zone o aree in cui sia vietato o senza il permesso di cui all'articolo 43, quindicesimo comma;

b) chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

2. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche con l'esposizione e la vendita di prodotti, non compresi nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa prevista dal primo comma e con la confisca di tali prodotti.

3. Chiunque non rispetta le prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000.

4. Per le violazioni di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è l'U-PICA competente per territorio. Il medesimo ufficio comunica all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione i casi di particolare gravità e di recidiva ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti, rispettivamente, di sospensione dell'autorizzazione, per un massimo di 60 giorni, e di revoca della stessa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 46.

SECHI, *Segretario*:

Art. 46

Norma finale

1. I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche sono sottoposti alle stesse norme che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, perché non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo.

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari dell'autorizzazione prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, hanno diritto a continuare l'attività commerciale nei posteggi indicati nell'autorizzazione stessa, oltre che in forma itinerante, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree di cui all'articolo 41, primo comma, la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, della legge 14 giugno 1964, n. 477, e della legge 26 luglio 1965, n. 976, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

4. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi dell'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

5. Resta salvo il divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, primo comma, delle regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'articolo 7 della legge 11 maggio 1981, n. 213. Resta salvo altresì il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Satta Gabriele. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Signor Presidente, credo, senza volerlo sospendere, che sarebbe opportuno trovare, in sede di coordinamento, un titolo diverso ad un articolo che si chiama "Norma finale" ed è a metà del testo. Altrimenti chiunque leggesse il titolo, una volta approvato, rimarrebbe alquanto sconcertato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Usai Sandro. Ne ha facoltà.

USAI SANDRO (D.C.). Onorevole Satta, nella revisione finale del testo, che è stata demandata ai funzionari e collaboratori della Commissione, è sfuggita questa correzione: è chiaro comunque che il titolo dell'articolo va modificato.

PRESIDENTE. Non mi sembra necessario sospendere l'articolo; possiamo votarlo e in sede di coordinamento tecnico si modificherà il titolo. Mi sembra la cosa più saggia da fare. Metto ora in votazione, con questa intesa, l'articolo 46. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 47.

SECHI, *Segretario*:

TITOLO IX

AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE COMMERCIALE

Art. 47

Finalità

1. Con le agevolazioni al commercio di cui al presente titolo si perseguono le seguenti finalità:

a) ammodernare e migliorare le strutture aziendali per renderle economicamente effi-

cienti al fine di aumentare la produttività degli esercizi di vendita, assicurare la realizzazione degli obiettivi dei programmi e dei piani di politica commerciale regionale, sovracomunale e comunale e rapportare il numero delle unità locali esercenti ai parametri individuati dai piani;

b) stimolare i processi di ristrutturazione e riconversione della struttura distributiva, compresa la ristrutturazione finanziaria dell'impresa;

c) promuovere l'associazionismo economico tra piccole imprese commerciali e orientare lo sviluppo della cooperazione per la distribuzione, la somministrazione e l'approvvigionamento delle merci;

d) favorire egli investimenti nei mercati all'ingrosso, nei centri commerciali all'ingrosso ed al dettaglio ed in tutte le iniziative tendenti a incoraggiare la razionalizzazione, l'innovazione e lo sviluppo della struttura distributiva;

e) incentivare la realizzazione di servizi reali e finanziari delle imprese, nonché l'informatizzazione del settore commerciale;

f) contribuire ad un accrescimento del livello di professionalità degli operatori del commercio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 48.

SECHI, *Segretario*:

Art. 48

Contributi ai Comuni

1. Al fine di promuovere la formazione dei piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita, l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio è autorizzato a concedere contributi:

a) ai Comuni che realizzano il piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita;

b) ai Comuni già in possesso del piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita e che intendono adeguarlo alle nuove indicazioni urbanistiche e/o commerciali.

2. Il contributo da attribuire ai Comuni per le spese inerenti alla realizzazione degli studi relativi alla redazione del piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita è pari a un massimo di lire 2.000 per abitante per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ed un massimo di lire 4.000 per abitante per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e superiore a 5.000 abitanti e ad un massimo di lire 5.000 per abitante per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3. Il parametro da utilizzare in concreto viene determinato tenendo conto degli elementi indicati nella domanda di contributo compreso il preventivo di spesa per gli studi e la predisposizione del piano.

4. Per i Comuni che si consorziano per la redazione del piano commerciale, i contributi sono aumentati del 50 per cento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Satta Gabriele. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Presidente, stamane ho argomentato sulla incongruità del riferimento al solo parametro degli abitanti per i contributi ai comuni. Poiché mi pare che questo sia il caso in cui ricorre un tale riferimento, chiedo la sospensione per poter concordare una parametrizzazione più efficace.

PRESIDENTE. L'articolo 48 allora è sospeso.

Si dia lettura dell'articolo 49.

SECHI, *Segretario*:

Art. 49

Imprese commerciali ammesse alle agevolazioni

1. La Regione concede le agevolazioni previste dal presente titolo alle iniziative imprendi-

toriali nel settore del commercio, attivate esclusivamente dalle seguenti imprese aventi sede ed operanti in Sardegna, che realizzino interventi nel rispetto degli indici qualitativi e quantitativi stabiliti nel piano comunale commerciale:

a) piccole e medie imprese esercenti il commercio;

b) piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio che trasferiscono l'attività nelle zone indicate dai piani comunali;

c) piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio, in numero non inferiore a 9, ed all'ingrosso, in numero non inferiore a 3, che si associno con l'impegno di rinunciare alle autorizzazioni amministrative relative ai preesistenti esercizi di vendita;

d) consorzi di imprese, gruppo di acquisto di società consortili promotrici di centri commerciali ed altre forme di commercio associate, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici.

2. Per piccole e medie imprese esercenti il commercio si intendono quelle che hanno un volume di affari annuo dichiarato nell'ultimo esercizio, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a 1.500.000.000, ovvero le imprese commerciali di nuova costituzione che abbiano conseguito nel primo trimestre di attività un volume di affari, sempre ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a lire 240.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Mulas Maria Giovanna - Ruggeri - Usai Sandro - Scano

Articolo 49

All'articolo 49, comma 1°, aggiungere:

e) cooperative di consumo fornite di regolare autorizzazione amministrativa per la vendita alla generalità dei compratori. (5)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

USAI EDOARDO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.

DEGORTES (P.S.I.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 49. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 50.

SECHI, *Segretario*:

Art. 50

Iniziative ammesse alle agevolazioni

1. Le iniziative da ammettere alle agevolazioni finanziarie riguardano:

a) la costruzione e l'acquisizione di immobili, ivi incluse le relative aree, di impianti ed attrezzature fisse e mobili;

b) l'ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili e di impianti;

c) l'utilizzazione di beni di cui alle precedenti lettere a) o b), mediante operazioni di locazione finanziaria, con obbligo di acquisto a fine locazione;

d) la diffusione dell'utilizzazione tra imprese commerciali associate delle moderne tecnologie in campo gestionale ed organizzativo aziendale;

e) la ristrutturazione finanziaria delle imprese, purché contestuale alla realizzazione di specifici progetti di ristrutturazione, ampliamento o ammodernamento delle medesime.

2. Sono ammesse alle agevolazioni finanziarie le spese sostenute per interventi attuati dopo la data di presentazione della domanda di agevolazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 51.

SECHI, *Segretario*:

Art. 51

Esclusioni

1. Non sono ammesse alle agevolazioni:

a) le imprese esercenti la vendita e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quando le strutture destinate a tale attività sono annesse a strutture ricettive;

b) le imprese che attuino iniziative all'ingrosso situate nei centri storici delle città così come individuati dai Comuni interessati;

c) le iniziative che non siano conformi agli obiettivi e alle prescrizioni dei piani di politica commerciale e dei piani di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita;

d) gli spacci interni e le attività destinate a particolari e limitate categorie di utenti;

e) le cooperative di consumo non aperte al pubblico e qualsiasi forma di vendita o somministrazione di alimenti e bevande che venga effettuata in appositi locali non aperti al pubblico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 52.

SECHI, *Segretario*:

Art. 52

Agevolazioni particolari per incentivare
l'attuazione degli indirizzi regionali

1. Alle imprese ed agli enti che realizzano le iniziative previste dall'articolo 50, la Regione è autorizzata a concedere le agevolazioni di seguito indicate, commisurate all'ammontare della spesa ammissibile:

a) un contributo annuo costante posticipato per la durata massima di 10 anni in misura pari al 4 per cento della spesa ammessa per la costruzione dell'acquisizione di immobili, ivi comprese le relative aree, e di impianti e attrezzature fisse e mobili, nonché per l'ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili, di impianti e di attrezzature fisse e mobili;

b) contributi annui costanti posticipati per la durata massima di 10 anni e comunque non superiore alla durata dell'operazione, in una misura complessiva pari al 40 per cento del valore originario degli investimenti ammessi, per le operazioni di locazione finanziaria di cui alla lettera e) dell'articolo 50;

c) contributi in conto capitale nella misura massima del 10 per cento delle spese ammesse per le iniziative di cui alla lettera d) dell'articolo 50;

d) contributi annui costanti posticipati per la durata di 15 anni e comunque non superiore alla durata dell'operazione, in una misura dell'ammontare dei mutui contratti, per le iniziative di ristrutturazione finanziaria di cui alla lettera e) dell'articolo 50;

e) prestiti di esercizio;

f) garanzie sussidiarie;

g) garanzie integrative.

2. Le agevolazioni previste dal presente titolo, poste a carico del bilancio della Regione, possono sommarsi con le agevolazioni contributive e finanziarie previste dalle leggi dello Stato, purché non vengano superati i limiti del 745 per cento della spesa ammissibile per

quanto riguarda i contributi ed il limite del 50 per cento della spesa ammissibile per quanto riguarda i prestiti di esercizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 53.

SECHI, *Segretario*:

Art. 53

Priorità

1. Per i primi 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, le agevolazioni previste ai precedenti articoli 49, 50 e 52 possono essere erogate soltanto a favore delle iniziative rivolte al miglioramento, ristrutturazione e riorganizzazione delle strutture commerciali già esistenti.

2. Successivamente a tale periodo, il piano regionale commerciale fisserà le priorità dei finanziamenti anche in relazione agli esercizi commerciali di nuova istituzione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Chiedo la sospensione dell'articolo 53.

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni l'articolo è sospeso.

Si dia lettura dell'articolo 54.

SECHI, *Segretario*:

Art. 54

Volume d'affari

1. Al fine di proporzionare il finanziamento alla possibilità di ammortamento delle im-

prese, il limite massimo di spesa ammissibile per le iniziative di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 50 non può superare, comunque, le seguenti percentuali del volume di affari realizzato dall'impresa nel territorio della Regione autonoma della Sardegna:

a) per il commercio all'ingrosso: il 50 per cento;

b) per il commercio al dettaglio in sede fissa ed ambulante e per i pubblici esercizi: il 75 per cento.

2. Il volume d'affari preso a base per la determinazione della presa massima ammissibile è quello risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'IVA riferita all'anno precedente la domanda e, nel caso di nuove aziende, da quella presunta.

3. Nei casi particolari disciplinati dalla legge, in cui il volume d'affari determinato ai sensi del precedente comma non corrisponde all'entità complessiva dei corrispettivi derivanti dalle operazioni effettuate, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi risultanti dai bilanci allegati alla dichiarazione annuale o della stessa dichiarazione ai fini dell'IVA relativa all'anno precedente la domanda.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Mulas M. Giovanna - Ruggeri - Usai Sandro - Scano

Articolo 54

All'articolo 54, comma 1° aggiungere: c) per le cooperative di consumo: il 50 per cento e comunque non oltre 500 milioni. (6)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare uno dei presentatori dell'emendamento per illustrarlo.

USAI SANDRO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere

della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del turismo, artigianato e commercio.

DEGORTES (P.S.I.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 54. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 55.

SECHI, *Segretario*:

Art. 55

Misura dei prestiti di esercizio

1. I prestiti per il credito d'esercizio di cui alla lettera e) del precedente articolo 52 sono concessi sulla base di accertate esigenze, con il limite di 100.000.000 di lire, in misura non superiore al 10 per cento del volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, anche in aggiunta alle altre agevolazioni previste dal citato articolo.

2. Alle imprese commerciali di cui al precedente articolo 49, lettera d), i prestiti per il credito di esercizio possono essere concessi, sulla base di accertate esigenze, sino ad un importo massimo del 15 per cento del volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

3. I prestiti di esercizio a favore dei consorzi si cumulano con i prestiti di esercizio a favore dei singoli associati entro i limiti massimi di cui ai commi precedenti.

4. I prestiti di esercizio di cui al primo e

secondo comma del presente articolo sono rinnovabili, anche parzialmente, entro i limiti massimi previsti in applicazione della presente legge, a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla precedente concessione.

5. I prestiti sono ammortizzabili in 5 anni e sono estinguibili anticipatamente.

6. Il prestito di esercizio è commisurato fino al 30 per cento del volume di affari quando trattasi di aziende o imprese commerciali che non hanno usufrutto dei benefici regionali previsti dal presente titolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 56.

SECHI, *Segretario*:

Art. 56

Tassi di interesse

1. Per i prestiti di cui all'articolo 55, il tasso di interesse a carico del mutuatario graverà in misura pari al tasso di interesse fissato, per i mutui concessi alle imprese commerciali delle regioni meridionali, dalla legge n. 517 del 1975 e successive modificazioni ed integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 57.

SECHI, *Segretario*:

Art. 57

Garanzie sussidiarie

1. La Regione è autorizzata a concede-

re garanzie sussidiarie a favore delle imprese commerciali aventi i requisiti di cui al precedente articolo 49.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Signor Presidente, mi pare che la dizione contenuta nell'articolo sia troppo generale e generica, andrebbe fatto un riferimento alla garanzia su provvidenze concesse in base agli articoli precedenti. Altrimenti la Regione si trova a fare da fideiussore su qualsiasi operazione di imprese commerciali purché aventi i requisiti per avere i contributi regionali. E' meglio sospenderlo quindi e coordinarlo.

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni l'articolo 57 è sospeso.

Si dia lettura dell'articolo 58.

SECHI, *Segretario*:

Art. 58

Fondo di gestione.

1. La Regione è autorizzata a concedere, a valere sul fondo di cui al successivo articolo 59, garanzia sussidiaria ai consorzi e fidi, costituiti fra imprese operanti in Sardegna nel settore del commercio, del turismo e dei servizi, a fronte delle obbligazioni dagli stessi assunte in relazione alle garanzie concesse ai soggetti associati di cui all'articolo 49 della presente legge.

2. La garanzia del fondo è di natura integrativa ed è cumulabile con le garanzie concesse dai consorzi e cooperative di garanzia fidi e/o altre forme di garanzia.

3. La garanzia del fondo può essere accordata fino all'80 per cento del finanziamento concesso dagli istituti di credito e/o aziende finanziarie su richiesta dei medesimi, dei beneficiari e dei consorzi e cooperative di garanzia.

4. La garanzia si esplica d'intesa con gli istituti di credito convenzionati, nei confronti

dei beneficiari dei finanziamenti e di altri eventuali garanti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 59.

SECHI, *Segretario*:

Art. 59

Costituzione del fondo a favore delle imprese commerciali

1. E' autorizzata, presso uno o più istituti di credito, la costituzione di un fondo speciale a gestione autonoma per l'erogazione delle agevolazioni previste dagli articoli 52, 55, 57 e 58 della presente legge.

2. Sulle singole concessioni decide, in base alle direttive generali deliberate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, un comitato operante presso ciascun istituto di credito composto ai sensi dell'articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, ed integrato da due rappresentanti designati dalle federazioni regionali dei commercianti, aventi i requisiti di accessibilità previsti dalla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il comitato di cui al precedente secondo comma, delibera anche sulla concessione delle provvidenze previste dall'articolo 67 della legge regionale 4 giugno 1989, n. 11, a carico dell'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.

4. Le convenzioni con gli istituti di credito sono stipulate dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di commercio.

5. Gli oneri conseguenti alla gestione dei fondi di cui al presente articolo sono addebitati agli stessi.

6. Gli interessi attivi maturati nei predetti fondi sono versati annualmente in conto entrate del bilancio regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 60.

SECHI, *Segretario*:

Art. 60

Interventi per la promozione commerciale

1. La Regione favorisce la partecipazione delle imprese commerciali industriali e artigianali singole o consorziate anche tramite associazioni di categoria o enti pubblici, che presentino produzioni delle imprese agricole ed industriali locali, ad iniziative di promozione commerciale, quali mostre, fiere, esposizioni. E' autorizzata, a tal fine, la concessione di contributi fino ad un massimo del 50 per cento delle spese ammissibili per le attività realizzate all'estero.

2. Sono ammissibili le spese relative alla quota di iscrizione all'iniziativa, all'affitto e all'allestimento dell'area espositiva, all'inserzione nel catalogo, alla pubblicità, ai trasporti, ai pernottamenti, al vitto ed agli altri servizi di interpretariato e di assistenza fornita da personale dipendente e non dipendente delle imprese beneficiarie.

3. La Regione, inoltre secondo le previsioni del piano di cui al precedente articolo 3, può svolgere direttamente interventi a sostegno della commercializzazione per i prodotti della Sardegna o che, comunque, sono attinenti a scambi di rilevante interesse regionale. A tal fine, può partecipare a manifestazioni nazionali ed internazionali, può provvedere a campagne pubblicitarie, alla stampa di materiali vari ed all'assunzione di iniziative similari previste nel suddetto piano regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Usai Sandro - Ruggeri - Mulas M. Giovanna

Articolo 60

Al 1° comma dell'articolo 60 la parola "all'estero" è sostituita dalle parole "all'esterno dell'isola". (8)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

USAI SANDRO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del turismo, artigianato e commercio.

DEGORTES (P.S.I.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Chiedo la sospensione sia dell'articolo 60 che dell'emendamento.

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni, sospendiamo sia l'articolo che l'emendamento. Si dia lettura dell'articolo 61.

SECHI, *Segretario*:

Art. 61

Contributi per studi e ricerche

1. L'Assessore regionale competente in materia di commercio è autorizzato a concedere

re contributi a fondo perduto per un ammontare massimo del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta a favore di vizi comuni tra imprese commerciali al dettaglio ed altre associazioni di categoria, che predispongano studi e ricerche atti alla realizzazione di servizi reali a favore delle imprese partecipanti con riferimento alle seguenti funzioni d'impresa:

a) individuazione dei fabbisogni finanziari, delle fonti di finanziamento e delle tecniche per la gestione delle risorse finanziarie;

b) accesso in condizioni di efficienza ai mercati di approvvigionamento;

c) introduzione di moderne tecnologie di conservazione, presentazione e consegna delle merci vendute;

d) programmazione e controllo della gestione;

e) informatizzazione della gestione.

2. Il contributo massimo per ciascuna iniziativa non può superare i 50.000.000 di lire.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Chiedo la sospensione dell'articolo 61 per gli stessi motivi del precedente articolo sulla stessa materia.

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni l'articolo 61 è sospeso.

Si dia lettura dell'articolo 62.

SECHI, *Segretario*:

Art. 62

Formazione e riqualificazione

1. Per l'individuazione dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento di attività commerciali e, segnatamente, per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, si rinvia a quanto indicato nella legge 11 giugno 1971, n. 426, e nelle relative norme di attuazione.

2. Per la formazione e la riqualificazione professionale degli operatori del commercio

di cui alla legge n. 426 del 1971, l'Assessore regionale competente in materia di commercio promuove la realizzazione di attività formative.

3. Per il raggiungimento di tale obiettivo, sentite le proposte del comitato per i problemi del commercio di cui all'articolo 7 della presente legge, e delle organizzazioni rappresentative delle categorie commerciali, l'Assessore regionale competente in materia di commercio elabora un piano formativo entro il mese di gennaio di ogni anno. Per i fini di cui al presente articolo, l'Assessore regionale competente in materia di commercio si avvale delle competenze dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione, il quale, con le proprie strutture operative e con apposite convenzioni stipulate con enti o istituti specializzati nel settore della formazione professionale, ne cura la realizzazione, facendone gravare la spesa sul fondo per l'addestramento professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 63.

SECHI, *Segretario*:

TITOLO X

VENDITE STRAORDINARIE E DI LIQUIDAZIONE, DIVIETI, ABUSIVISMO E REGIME SANZIONATORIO

Art. 63

Vendite straordinarie

1. Le vendite straordinarie, di liquidazione, speciali, i saldi, le vendite di fine stagione, ribassi e tutte le altre forme di occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti, effettuate nel territorio della Regione, anche per

corrispondenza o tramite qualsiasi altro mezzo, da chiunque esercitate, a qualunque titolo, sono regolate dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, integrata dalle presenti norme.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 64.

SECHI, *Segretario*:

Art. 64

Lavori straordinari

1. La circostanza di cui all'articolo 2, primo comma, punto 4), della legge 19 marzo 1980, n. 80, consiste nell'esecuzione di lavori concernenti la trasformazione, il rinnovo o la ristrutturazione dei locali adibiti alla vendita, ovvero il rinnovo delle attrezzature, tali, in ogni caso, da comportare la sospensione dell'attività, con chiusura dell'esercizio per almeno dieci giorni lavorativi.

2. Qualora per l'esecuzione dei lavori indicati nel precedente comma non sia richiesta la concessione della licenza edilizia, la comunicazione prevista dall'articolo 2 della legge n. 80 del 1980 deve essere corredata da idonea documentazione fotografica antecedente i lavori e da una relazione tecnica recante il preventivo di spesa e la descrizione analitica degli interventi da eseguire.

3. Il sindaco ha facoltà di impedire o sospendere lo svolgimento delle vendite di cui al presente articolo, qualora gli interventi da eseguire siano di scarsa rilevanza e tali, in ogni caso, da non giustificare la liquidazione delle merci giacenti nei locali adibiti alla vendita.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 65.

SECHI, *Segretario*:

Art. 65

Vendite promozionali

1. Le vendite promozionali con sconti, ribassi ed omaggi di cui all'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, non possono essere effettuate contemporaneamente per tutte le merci poste in vendita, ma solo per un numero limitato di articoli, non superiore a 5, salvo diversa previsione del piano comunale o intercomunale.

2. Le vendite di cui al primo comma del presente articolo devono avere una durata massima di 3 settimane e non potranno svolgersi nei 50 giorni antecedenti i periodi determinati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge n. 80 del 1980 - per l'effettuazione delle vendite di fine stagione.

3. Nella comunicazione da dare al Comune 5 giorni prima della effettuazione delle vendite promozionali, l'interessato deve indicare:

a) la data di inizio della vendita e la sua durata;

b) le merci poste in vendita a prezzi scontati o corredate da omaggi, distinte per voci merceologiche;

c) la natura e il valore commerciale dell'eventuale omaggio.

4. Il sindaco ha facoltà di impedire o di sospendere lo svolgimento delle vendite contemplate nel presente articolo quando dalle asserzioni pubblicitarie o da controlli effettuati risulti palesemente che dette vendite sono di natura diversa da quella dichiarata nella comunicazione inviata al Comune.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 66.

SECHI, *Segretario*:

Art. 66

Vendite promozionali per corrispondenza

1. Qualora le vendite promozionali vengano effettuate per corrispondenza, tramite televisione o tramite qualsiasi altro mezzo consentito, la preventiva comunicazione n. 80, deve essere data all'Assessore regionale competente in materia di commercio.

2. L'Assessore regionale competente in materia di commercio ha facoltà di impedire o sospendere lo svolgimento delle vendite indicate nel precedente comma quando le stesse vengano effettuate in maniera non conforme alla legge n. 80 del 1980 ed alle presenti disposizioni.

3. La comunicazione da dare al Comune o all'Assessore regionale competente in materia di commercio deve essere inviata per lettera raccomandata A.R.

4. E' fatto obbligo di indicare con la massima chiarezza in calce alle asserzioni pubblicitarie o, per le vendite televisive, in sovrapposizione, oltre agli estremi della comunicazione di cui al precedente comma, la data di inizio della vendita e la sua durata, nonché la tipologia della vendita stessa, utilizzando esclusivamente una delle seguenti dizioni:

a) vendita promozionale;

b) vendita di liquidazione;

c) vendita di fine stagione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 67.

SECHI, *Segretario*:

Art. 67

Divieto di operazione al dettaglio nelle unità commerciali all'ingrosso

1. E' tassativamente vietato lo svolgimento di attività di commercio al dettaglio nelle unità commerciali all'ingrosso di cui agli articoli 34 e 38 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 68.

SECHI, *Segretario*:

Art. 68

Abusivismo

1. E' fatto divieto dell'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio in sede fissa e ambulante da parte di soggetti non provvisti dei requisiti stabiliti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. La Regione promuove specifici corsi di formazione per consentire la preparazione necessaria per l'esame di idoneità per l'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per coloro i quali prima della data di entrata in vigore della presente legge hanno esercitato l'attività di cui al comma precedente privi dell'iscrizione. La relativa spesa graverà sul fondo per l'addestramento professionale e di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 69.

SECHI, *Segretario*:

Art. 69

Violazioni alla disciplina del commercio

1. Le trasgressioni alle norme sulle attività commerciali e in particolare su quelle concernenti il settore della somministrazione di alimenti e bevande, le violazioni alla discipline del commercio sono colpite dalle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione nazionale, integrate da quanto disposto dai successivi commi, e dall'articolo 70 della presente legge.

2. In aggiunta alle sanzioni sono assoggettate a sanzione, in quanto violazioni amministrative gravi alla disciplina del commercio:

a) l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione comunale;

b) l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio nello stesso locale;

c) l'esercizio di qualsiasi attività commerciale senza l'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio;

d) l'inosservanza ripetuta degli orari di apertura e chiusura a livello regionale, sovra-comunale e comunale.

3. Tali sanzioni, previo accertamento delle violazioni a mezzo di apposito verbale redatto dalle autorità competenti, sono stabilite in un ammontare variante da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, in relazione alla persistenza della violazione medesima, sono applicate ai Comuni nei quali le violazioni si verificano e gli introiti sono percepiti dai medesimi.

4. Per la vendita per televisione è competente il Comune nel quale ha sede la stazione trasmittente.

5. Nei casi di recidiva, il Sindaco, oltre alle sanzioni di cui al precedente comma, dispone la chiusura del punto vendita per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore a 20 giorni lavorativi.

6. In caso di pubblicità non veritiera o ingannevole per il consumatore, il Sindaco, in aggiunta alle sanzioni indicate nei precedenti commi, può disporre che le asserzioni pubblicitarie vengano rimosse, corrette o rettificate a spese ed a cura del trasgressore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Presidente, io ho dei dubbi di carattere normativo generale sul fatto che la Regione possa infliggere, comminare sanzioni aggiuntive rispetto alla legislazione nazionale. Potrei sbagliarmi, ma per valutare meglio l'argomento chiedo la sospensione dell'articolo.

PRESIDENTE. Su richiesta dell'onorevole Gabriele Satta viene sospeso l'articolo 69. Si dia lettura dell'articolo 70.

SECHI, *Segretario*:

Art. 70

Incompatibilità di accesso alle provvidenze per i soggetti trasgressori.

1. I soggetti trasgressori delle norme contenute nel precedente articolo 69, lettere a), b) e c) non possono accedere alle provvidenze di cui agli articoli precedenti per un periodo di 5 anni dalla data di accertamento delle trasgressioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 71.

SECHI, *Segretario*:

TITOLO XI

NORMA FINANZIARIA

Art. 71

Autorizzazioni di spesa e copertura finanziaria

1. Per la concessione delle agevolazioni previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 52

della presente legge sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno (cap. 07055):

–anno 1991 - lire 2.000.000.000 con annualità da iscriversi dal 1991 al 2000;

–anno 1992 - lire 4.000.000.000 con annualità da iscriversi dal 1992 al 2001;

–anno 1993 - lire 4.000.000.000 con annualità da iscriversi dal 1993 al 2002.

2. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 52 della presente legge sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno (cap. 07055):

–anno 1991 - lire 1.000.000.000 con annualità da iscriversi dal 1992 al 2005;

–anno 1992 - lire 2.000.000.000 con annualità da iscriversi dal 1992 al 2006;

–anno 1993 - lire 2.000.000.000 con annualità da iscriversi dal 1993 al 2007.

3. Le spese derivanti dalla concessione delle provvidenze di cui alle lettere c), e), f) e g) dell'articolo 52, degli articoli 55, 57 e 58 nonché le spese previste dall'articolo 58 sono valutate in annue lire 1.200.000.000 (cap. 07055).

4. Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 7 (cap. 021012), 10 (capp. 02016 e 02023), 33 (cap. 07049), 39, 40 e 61 (cap. 07053), 48 (cap. 07054), 60 (capp. 07045 e 07046) e 61 (cap. 07045/01) sono valutate in complessive annue lire 800.000.000.

5. Alle spese derivanti dallo svolgimento delle iniziative di formazione professionale di cui agli articoli 62 e 68 si fa fronte con le risorse destinate al fondo di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 (cap. 10001).

6. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE

Capitolo 03017

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge finanziaria e art. 51 della legge di bilancio) lire 5.000.000.000 mediante

riduzione della riserva di cui alla voce 2) della tabella B allegata alla legge finanziaria.

In aumento

02 - ASSESSORATO AFFARI GENERALI

Capitolo 02016

Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. 1° giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26, L.R. 26 agosto 1988, n. 32 e L.R. 24 ottobre 1988, n. 35) (spesa obbligatoria) lire 31.000.000

Capitolo 02023

Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (spesa obbligatoria) lire 3.000.000.

Capitolo 02102

Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consensi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13, e L.R. 22 giugno 1987, n. 27) lire 30.000.000

07 - ASSESSORATO TURISMO

Capitolo 07045

(Denominazione variata) - Spese per la promozione e l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni nazionali o regionali e per agevolare la partecipazione di enti e privati a tali manifestazioni, nazionali ed estere - spese dirette a favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti il commercio, l'artigianato ed il turismo (art. 1,2 e 4, L.R. 6 aprile 1954, n. 5, e art. 70, L.R. 27 giugno 1986, n. 44); spese per partecipare a manifestazioni nazionali ed

internazionali, per lo svolgimento di campagne pubblicitarie ed iniziative similari (art. 60, terzo comma della presente legge)

Capitolo 07045-01 - (Nuova istituzione)
2.1.1.6.3.2.10.25 - (02.05) - Cat. progr. 06 - Contributi a favore di consorzi, società consortili per lo svolgimento di studi e ricerche dirette all'attuazione di servizi reali a favore delle imprese commerciali (art. 61 della presente legge) lire 136.000.000

Capitolo 07046

(Denominazione variata) - Contributi agli enti promotori ed organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni nazionali e regionali e per agevolare la partecipazione di enti e privati a tali manifestazioni nazionali ed estere (L.R. 21 giugno 1950, n. 16; contributi per la partecipazione delle imprese commerciali industriali e commerciali ad iniziative di promozione commerciale all'estero (art. 60, primo comma, della presente legge)

Capitolo 07049

Partecipazioni a società consortili che realizzano e gestiscono mercati agro-alimentari all'ingrosso (art. 56, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, art. 77, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 117, primo comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 4, secondo comma, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, e art. 33 della presente legge) lire 100.000.000

Capitolo 07053 - (Nuova istituzione)

2.1.1.6.3.2.10.25 - (02.05) - Cat. Progr. 06 - Contributi per agevolare la costituzione e il funzionamento di gruppi di acquisto e unioni volontarie (art. 39 della presente legge); contributi nelle spese per studi e ricerche necessari alla predisposizione di progetti speciali (art. 40 della presente legge); contributi per studi e ricerche atti alla realizzazione di servizi reali (art. 61 della presente legge) lire 300.000.000

Capitolo 07054 - (Nuova istituzione)

2.1.2.3.2.3.10.25 - (08.02) - Cat. Progr. 06 - Contributi ai Comuni nelle spese sostenute nella realizzazione degli studi relativi alla redazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita (art. 48 della presente legge) lire 200.000.000

Capitolo 07055 - (Nuova istituzione)

2.1.2.4.3.3.10.25 - (02.05) - Cat. Progr. 06

- Somma da versare al fondo speciale istituito per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese commerciali; oneri per la gestione dello stesso fondo speciale (artt. 49,50,52,55,57, 58 e 59 della presente legge) lire 4.200.000.000

7. Nell'anno 1991 le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 60, primo e terzo comma, gravano sulle disponibilità esistenti nei capitoli 07045 e 07046 del bilancio per lo stesso anno.

8. Alle maggiori spese da sostenersi negli anni successivi al 1991, previste dal primo comma del presente articolo, quantificate in lire 6.000.000.000 nel 1992, in lire 12.000.000.000 dal 1992 al 2000, in lire 10.000.000.000 nel 2001, in lire 6.000.000.000 nel 2002, in lire 2.000.000.000 dal 2003 al 2005 e in lire 1.000.000.000 nel 2006, si fa fronte con le previste maggiori devoluzioni sulle entrate tributarie derivanti dal loro naturale incremento e con i correlativi accantonamenti apprestati nel capitolo 03017 del bilancio pluriennale per gli anni 1991-93.

9. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 02016, 02023, 02102, 07045, 07045 - 01, 07046, 07049, 07053, 07054, 07055 e 10001 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991 ed ai capitoli corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Va naturalmente da sé che questo articolo è sospeso in quanto è legato ad altri per i quali abbiamo deciso la sospensione. Si dia lettura dell'articolo 72.

SECHI, *Segretario*:

TITOLO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 72

Entrata in vigore e applicazione provvisoria di norme vigenti

1. Le disposizioni della presente legge

entrano in vigore dopo trenta giorni dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

2. Nel periodo che intercorre tra la data dell'entrata in vigore delle disposizioni e la data di realizzazione dei programmi di cui alle disposizioni del titolo n si applicano le norme attualmente vigenti.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Usai Sandro - Fadda Paolo - Ruggeri

Articolo 72

Il secondo comma dell'articolo 72 è soppresso. (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

USAI SANDRO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del turismo, artigianato e commercio.

DEGORTES (P.S.I.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Onnis. Ne ha facoltà.

ONNIS (P.S.D.I.). A proposito di questo articolo, signor Presidente, nel mio intervento ho chiesto che per quelle amministrazioni comunali che già hanno operato delle scelte di una certa importanza, relativamente a insediamenti di grossa portata, venga inserita nelle norme transitorie una misura di salvaguardia delle decisioni già prese perché, come dicevo nel mio

intervento, non vorrei che un corpo estraneo si calasse in una situazione reale diversa della nostre previsioni. E' vero che la legge prevede che i comuni che si adeguano abbiano dei contributi, ma non tutti possono essere in grado di adeguarsi e magari si sono spinti oltre la possibilità di tornare indietro per questi insediamenti; la norma transitoria non lo prevede, per cui io proporrei che questo articolo venga sospeso per valutare la possibilità di inserire una misura di salvaguardia.

PRESIDENTE. Su richiesta dell'onorevole Onnis l'articolo 72 viene sospeso.

Si dia lettura dell'articolo 73.

SECHI, *Segretario*:

Art. 73

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Abbiamo esaurito gran parte del testo unificato salvo naturalmente i numerosissimi articoli che sono stati sospesi. A questo punto ritengo opportuno sospendere la seduta per venti minuti e sentire la Conferenza dei Capigruppo sul proseguimento dei lavori.

Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Si possono riepilogare gli articoli sospesi?

PRESIDENTE. Certo. Questo si può naturalmente fare. Allora, sono sospesi gli articoli 1, 3, 4, 6, 7 con relativi emendamenti, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 26, 30, 32, 33, 35, 37 con relativi emendamenti, 40, 48, 53, 57, 60 con relativi emendamenti, 61, 69, 71, 72 col relativo emendamento. Ha domandato di parlare l'onorevole Carta. Ne ha facoltà.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Signor Presidente nelle more della discussione degli emendamenti e degli articoli della legge sul commercio, io chiederei l'inversione dell'ordine del giorno e la discussione del programma numero 29 sulla formazione professionale.

PRESIDENTE. Ritengo a questo punto indispensabile che sulla situazione che si è creata si pronunci la Conferenza dei Capigruppo, quindi sospendo la seduta e convoco la Conferenza dei Capigruppo, che si riunirà qui immediatamente.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 46, viene ripresa alle ore 20 e 02).

PRESIDENTE. Prego i consiglieri di prendere posto; comunico che l'orientamento unanime della Conferenza dei Capigruppo è di sospendere a questo punto e riprendere domani i lavori con l'esame degli articoli sospesi. I lavori riprenderanno domani mattina alle ore 9 e 30.

I lavori hanno termine alle ore 20 e 03.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio f.f.

Dott. Pietro Collari
